

RICERCHE

LA DEONTOLOGIA PROFESSIONALE
DEL GIORNALISTA

SOMMARIO 1. La responsabilità civile del giornalista. — 2. Funzione e natura dell'attività giornalistica. — 3. L'etica professionale: profili comparatistici. — 4. Il giornalista in Italia e il problema dei codici di autodisciplina. — 5. L'accesso alla professione. — 6. Conclusioni. — 7. Allegati.

1. LA RESPONSABILITÀ CIVILE DEL GIORNALISTA.

Negli ultimi tempi si è potuta registrare una accentuata polemica attorno al tema dei limiti giuridici all'esercizio dell'attività giornalistica. Essa si è incentrata soprattutto sulle sanzioni penali e civili irrogate nei casi di lesione dell'altrui onore e reputazione, ma non mancano altri terreni di scontro, come ad esempio la violazione del segreto istruttorio e la divulgazione di segreti di stato.

Il più delle volte il punto focale dell'attenzione dei giuristi è stato il ruolo o la portata dell'art. 21 della Costituzione: facendo rientrare l'attività giornalistica nella sfera di esercizio della libertà di stampa ci si è chiesti se le molteplici norme applicabili (e la loro interpretazione dominante) fossero conformi alla Carta fondamentale. Ora, se è indubbio che il contesto costituzionale nella materia di cui si tratta ha una estrema importanza, esso appare indicare il *quadrato* nel quale occorre collocare le varie attività senza per questo escludere una loro disciplina più particolareggiata conforme alla norma gerarchicamente superiore.

In questo senso una polemica contro gli attuali orientamenti giurisprudenziali pare poter essere fruttuosa se non si limita alla mera critica ma prospetta soluzioni interpretative di segno diverso,

concretamente applicabili dal giudice. Invece, non sembra che si vada oltre una contrapposizione frontale forse di immediata percezione e di facile trasmissione attraverso i mass media ma della cui efficacia e produttività pare lecito dubitare. Non pare, peraltro, azzardato ipotizzare un collegamento fra l'orientamento esposto e la diffusa mancanza di esplicitazione, soprattutto nel campo giuridico, della reale natura della attività giornalistica e delle modalità attraverso le quali essa viene esercitata.

La presente ricerca si propone di tentare di colmare tale carenza attraverso una analisi dei testi e dei documenti elaborati da non-giuristi (in genere sociologi e operatori dell'informazione) sulla professione del giornalista e una loro immissione nel dibattito in corso.

La presente ricerca è stata svolta da un gruppo di studio promosso dal Centro di Iniziativa Giuridica Piero Calamandrei con la collaborazione di laureati e laureandi della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma.

Il lavoro d'insieme è frutto di elaborazione collettiva, ma in particolare sono stati curati da Massimo GIANNUZZI il § 3, da Giuseppe MINNITI il § 5, e da Paolo RIELLO i §§ 2 e 4. La ricerca è stata coordinata da Vincenzo ZENO. I testi in Appendice sono stati tradotti da Paolo RIELLO.

Si è fatto ciò ponendosi nei confronti dell'attività giornalistica come ci si porrebbe al riguardo di un'altra attività specializzata e professionale; individuando la funzione, il *modus operandi*, i principi deontologici prevalenti ecc. Infatti la effettività di una norma non può prescindere dal vaglio del grado di adesione ad essa di coloro che sono chiamati a conformarvisi; e d'altro canto la discrezionalità dell'interprete risulterà tanto minore quanto maggiore è il consolidamento di prassi applicative dei precetti da parte dei soggetti cui sono diretti. In altri termini il campo che si estende fra i concetti di ordinaria diligenza e di *ad impossibilia nemo tenetur* potrà essere circoscritto a condizione che, preliminarmente, si comprenda la natura dell'attività umana coinvolta e quindi si definisca quel che è ragionevole-

¹ G. TUCHMAN, *Le notizie come risultato di un lavoro: applicazione della routine all'imprevisto*, in AA.VV., *Il giornalismo come professione*, Milano, 1980, pp. 159 ss.

La distinzione tra notizie importanti (*hard news*) ed interessanti (*soft news*) [pp. 162 ss.] viene dall'autore individuata come la principale schematizzazione attraverso la quale il giornalista « legge » gli eventi, in quanto suscettibili di divenire « notizia ».

Al di là di questa definizione, meramente descrittiva e priva di ambizioni scientifiche, v'è da dire che, quella della ricerca di un'essata formula classificatoria dell'attività giornalistica e del suo contenuto specifico è una questione tuttora aperta nel dibattito giuridico e più genericamente culturale, intorno alla funzione del giornalista. In particolare, sotto il profilo tecnico-giuridico, nella perdurante assenza di ogni congrua formula legislativa o contrattuale, i contributi più significativi in materia continuano a provenire dalla giurisprudenza. Una definizione, mutuata proprio da varie decisioni della Suprema Corte, è quella fornita da C. TENELLA-SILLANI (*La responsabilità professionale del giornalista*, in questa *Rivista*, 1985, 479) secondo la quale è giornalista « colui che, mediante un'attività tipicamente anche se non esclusivamente intellettuale, provvede alla raccolta, elaborazione e commento di fatti di attualità e di interesse generale, destinati a formare oggetto di comunicazione al fine di offrire alla collettività un'informazione intellegibile attraverso i mass-media ».

S. FOIS (voce *Giornalisti (ordine dei)*, in *Enc. dir.*, XVIII, Milano, 1969, p. 706 ss) dal suo canto scrive che: « giornalista può essere definito colui che partecipa mediante un'attività di carattere intellettuale, alla compilazione di un particolare prodotto della manifestazione del pensiero attraverso la stampa, e specificamente attraverso la stampa periodica » (p. 707).

A. PACE (*Stampa - Giornalismo - Radiotelevisione*, Padova, 1983) si occupa del contenuto tipico dell'attività giornalistica, sotto il particolare aspetto del rapporto tra informazione e immagine, per negare a quest'ultima un autonomo valore informativo, al di fuori di un'adeguata spiegazione attraverso gli strumenti linguistici tradizionali (la parola e lo scritto) (p. 168 ss.).

Per un profilo della figura professionale del giornalista vista dall'interno v. G. MOTTANA, *Il mestiere del giornalista*, Milano, 1979, in particolare nelle pp. 13-23.

le (e dunque giusto) chiedere, e quel che invece appare richiedere uno sforzo assolutamente fuori dall'ordinario.

In quanto si è detto è evidente il richiamo alle più moderne dottrine sulla funzione della responsabilità civile, intesa come equilibrio fra le esigenze di chi esercita talune attività e il bisogno di tutela dei terzi che vengono lesi da esse, che viene raggiunto anche attraverso una valutazione comparativa degli interessi, l'individuazione del soggetto che più facilmente può prevenire l'evento dannoso e della possibile reciprocità del danno.

Concretamente, volendo prospettare una via alternativa alla sanzione penale e non limitare il giudizio civile al mero accertamento incidentale del reato, appare indispensabile definire nei termini più esatti possibili la nozione di *diligenza professionale del giornalista*, il cui assolvimento dovrebbe costituire causa di giustificazione (nella specie l'esercizio di un diritto) per gli eventuali illeciti commessi.

Nelle pagine che seguono si è tentato di precisare tale nozione.

2. FUNZIONE E NATURA DELL'ATTIVITÀ GIORNALISTICA.

Ad una analisi immediata, la funzione del giornalista, in una società di tipo occidentale, si mostra sufficientemente definita: reperire, nella serie di accadimenti quotidiani, quelli più « importanti » o « interessanti », sulla base della esperienza e della abilità professionale, così da soddisfare, ad un tempo, il bisogno di informazione del pubblico e le esigenze commerciali dell'azienda editoriale.

Ma basta approfondire un poco l'indagine per accertare come la realtà sia ben altrimenti complessa e sfuggente.

Infatti, già nella definizione sopra abbozzata della funzione del giornalista, si nasconde una prima contraddizione su cui merita soffermarsi, e che si può formulare in chiave interrogativa: l'interesse « pubblico » dell'informazione coincide, sempre e comunque, con l'interesse « privato » della impresa editoriale a conseguire il proprio profitto, o, piuttosto, vi sono evenienze nelle quali i due interessi sono inconciliabili? In altri termini l'informazione appare

essere un prodotto *sui generis*, non assimilabile, puramente e semplicemente, ai comuni generi di consumo, in quanto coinvolge direttamente diritti, libertà, interessi giuridicamente e politicamente rilevanti². Al centro di questo potenziale conflitto si porrebbe proprio il giornalista, vincolato contrattualmente all'editore e — secondo talune impostazioni — eticamente e deontologicamente al pubblico.

E ancora: è comunemente accettato che il giornalista, se vuole davvero informare, non può limitarsi alla « cronaca », cioè alla mera descrizione dei fatti, ma deve pure, almeno per quelli più complessi e significativi, fornire una interpretazione, una chiave di lettura, un « commento ». Tuttavia, quando dalla enunciazione generica di ciò si passa alla sistemazione concettuale, ci si avvede che nella distinzione tra « cronaca » e « commento », si nasconde una realtà intricata e difficilmente schematizzabile³.

Infatti, il concetto stesso di « notizia », apparentemente neutro, implica viceversa una notevole problematica, giacché, come si avrà modo di verificare, la materia obbedisce a regole ed esigenze che oltrepassano quelle del puro reperimento e della divulgazione, e che attengono in primo luogo alle modalità della organizzazione del lavoro giornalistico, ma che finiscono con l'influenzare la stessa ideologia della funzione giornalistica.

Infine, non si possono trascurare gli altri condizionamenti, più o meno dichiarati e consapevoli, che incombono sull'esercizio della professione giornalistica, oltre a quello esercitato dalle esigenze imprenditoriali dell'editore, come ad esempio le pressioni politiche, economiche, sindacali, al centro delle quali viene a trovarsi, spesso in posizione non soltanto passiva, il giornalista⁴.

Queste diverse problematiche trovano, o potrebbero trovare il loro momento di composizione e di raccordo nel concetto di *professionalità* (o deontologia professionale) del giornalista: nel senso che un sistema consolidato e definito di valori « professionali », propri dell'attività giornalistica, costituirebbe una garanzia:

— in primo luogo, come è ovvio, per i giornalisti stessi, il cui lavoro verrebbe

ad avere, analogamente a quello di altre categorie professionali (medico, avvocato, architetto), un quadro di riferimento stabile, tale da precisarne compiti e responsabilità (anche a livello giuridico);

— in secondo luogo, per i « consumatori di notizie »⁵, che potrebbero avvicinarsi al « reportage » giornalistico con minor sospetto, confidando nella sostanziale serietà ed affidabilità dell'informazione;

— in terzo luogo, per i « produttori di notizie », cioè per i soggetti politici e sociali che sono gli « attori » di quei fatti che sono destinati a divenire « notizie », i quali potrebbero trovare nei « media » interlocutori ad un tempo più prevedibili e più autonomi, così da rendere controproducenti quegli approcci informali e clandestini che coprono oggi una gran parte dei rapporti tra « potere » (politi-

² A. ZANACCHI (*La sfida dei mass-media*, Roma, 1978, pp. 94 ss.) contrappone il concetto di *informazione-servizio*, cioè l'informazione vista come « servizio di interesse pubblico », i cui fondamenti trovano ormai consacrazioni ufficiali in Dichiarazioni, Carte costituzionali, persino Encicliche e documenti pontifici, ai concetti di *informazione-potere*, per cui « l'informazione è una funzione dello Stato, il sostegno della sua conservazione » (propria dei regimi totalitari) e di *informazione-profitto*, cioè l'informazione vista come « merce », rispetto alla quale sottolinea « i condizionamenti che la pubblicità esercita sul piano dei contenuti ».

La stessa giurisprudenza ha avuto modo di definire in più occasioni la stampa come un servizio pubblico (v. E. PROTETTI, *Il giornalismo nella giurisprudenza*, Padova, 1979, pp. 29 ss.).

Per i profili più strettamente costituzionali della problematica imperniata sulla funzione « sociale » della stampa, si veda C. CHIOLA, *L'informazione nella Costituzione*, Padova, 1973.

³ G. TUCHMAN (*L'obiettività come rituale strategico: analisi del concetto giornalistico d'obiettività*, in AA.VV., *Il giornalismo come professione*, cit., pp. 184 ss.). Attraverso le interviste ai redattori, è emerso che, di fronte alla richiesta di concettualizzare le differenze tra « giornalismo obiettivo » (la cronaca) e « analisi delle notizie » (il commento), « il giornalista si rifugia... nel suo giudizio professionale » (p. 195), ammettendo implicitamente il carattere soggettivistico della distinzione stessa.

⁴ Una interessante esemplificazione di tali condizionamenti, anche se riferita a realtà specificamente delimitate, la si può leggere in MONTEFALCONE-SOLITO-SORRENTINO, *Giornalisti nel Sud. Due ricerche tra i giornalisti pugliesi e campani*, in G. BECHELLONI, *Il mestiere del giornalista*, Napoli, 1982, pp. 185 ss.

⁵ H. MOLOTCH-M. LESTER, *La notizia come comportamento finalizzato: sull'uso strategico di avvenimenti di routine, incidenti e scandali* (in AA.VV., *Il giornalismo come professione*, cit., pp. 107 ss.) definiscono « promotori di notizie » quei soggetti i quali « identificano per gli altri un evento come speciale » (p. 210), cioè suscettibile di essere notizia, e « consumatori di notizie » il pubblico fruitore dell'informazione: tra i due si collocano i giornalisti, definiti come « compositori di notizie ».

co, sindacale, finanziario) e « informazione »⁶;

— infine, per le stesse aziende editoriali, che possono avvantaggiarsi di una informazione professionale qualificata: direttamente, sotto specie di un miglioramento del prodotto e, quindi, presumibilmente, una estensione di profitti: indirettamente, da una riduzione del contenzioso giudiziario derivante da cause per diffamazione o per danno civile, e dai relativi oneri finanziari.

Tuttavia, il concetto di « professionalità giornalistica » è, a sua volta, oggetto di classificazioni e formulazioni diverse. Ne sono stati individuati almeno tre significati distinti, in relazione alle finalità che gli si attribuiscono:

— un « innovativo » (proposizione di modelli di giornalismo alternativi a quelli prevalenti, ad esempio sotto forma di esaltazione della aderenza alla realtà);

— un « corporativo » (in funzione di tutela di privilegi professionali);

— un « repressivo » (come base per codici « deontologici », preoccupati soprattutto di arginare tendenze eccessivamente libertarie)⁷.

Ancora, all'interno del concetto di professionalità, sono stati enucleati tre livelli⁸:

— uno « tecnico » (padronanza degli strumenti tecnici del mestiere);

— uno « politico » (capacità di padroneggiare una serie di regole informali

e non codificate, che presiedono ai rapporti che, in un certo contesto sociale, si stabiliscono tra sistema politico, sistema culturale e mercato);

— uno « professionale » (capacità di padroneggiare le regole di produzione di discorsi e meccanismi sociali, così da emancipare il giornalismo dalla « schiavitù della notizia »).

Mentre la c.d. professionalità « tecnica » non offre spunti di analisi, costituendo il mero strumentario di base per l'esercizio del « mestiere », occorre approfondire i profili « politico » e « culturale » della professionalità.

La professionalità in senso « politico » è stata notevolmente sviluppata dal giornalismo di stampo « anglosassone », che costituisce il modello cui si ispirano, seppure con accentuazioni diverse, i sistemi giornalistici dell'Occidente: è il modello di giornalismo che va sotto il nome di « *reportage* obiettivo » o *gatekeeper*⁹. Questo modello ha come fulcro centrale l'idea di « obiettività »: il giornalista è colui il quale, sfruttando un patrimonio professionale, tecnico e organizzativo, individua la notizia e la divulga; in altri termini, rende di pubblico dominio fatti o fenomeni per lo più destinati, in caso diverso, a rimanere confinati in ristretti ambiti personali o di gruppi.

La libertà di informazione è fondata sulla indipendenza economica dell'organo di informazione, la quale è, a sua volta, alimentata dalle capacità dei *reporters* di scovare le notizie: lo *scoop*, in sostanza, come condizione per il successo dell'impresa¹⁰.

Una simile concezione postula una determinata « ideologia della notizia », e comporta una determinata organizzazione del lavoro giornalistico ad essa funzionalizzata.

La concezione « liberal-borghese » dell'informazione, in altri termini, si fonda su una serie di postulati in ordine alla « notizia », così schematizzabili¹¹:

1) Tra tutti gli accadimenti, fanno « notizia » quelli eccezionali, che rompono la regolarità delle cose (« fatto-rottura » = notizia = notizia-rottura).

2) Tra i « fatti-rottura », taluni si caratterizzano per il loro esistere in funzione del venire divulgati: sono i c.d. « fatti-notizia » (ad es. la conferenza stampa).

⁶ J.C. POLLOCK-C.L. GUIDETTS (*Mass-media, crisi e mutamento politico: un approccio comparato*, in *Le comunicazioni di massa: problemi e prospettive*, a cura di M. LIVOLSI, Milano, 1981, pp. 107 ss.) scrivono tra l'altro: « i cittadini degli Stati Uniti potrebbero essere alquanto turbati nel constatare la stretta collaborazione tra le élites politiche e dei media, una vicinanza che smentisce la "relativa autonomia" dei mass-media... » (p. 126).

⁷ In *Il mestiere del giornalista*, a cura di G. BECHELLONI, cit., pp. 30-31.

⁸ *Ibidem*, pp. 31 e 34.

⁹ Una esauriente disamina delle concezioni prevalenti della funzione del giornalista (il *gatekeeper* e il « giornalista-difensore ») la si può trovare in M. JANOWITZ, *Modelli professionali nel giornalismo*, in AA.VV., *Il giornalismo come professione*, pp. 32 ss.

¹⁰ J. TUNSTALL (*I giornalisti specializzati e gli scopi delle organizzazioni giornalistiche*, in AA.VV., *Il giornalismo come professione*, pp. 87 ss.) mette a fuoco, con riferimento precipuo all'esperienza nordamericana, i rapporti tra i moduli di lavoro del giornalista e gli scopi (in primo luogo l'aumento dell'*audience*) dell'azienda editoriale.

¹¹ *Il mestiere del giornalista*, a cura di G. BECHELLONI, cit., pp. 35-36.

3) Tra tutti i soggetti sociali, ve ne sono « privilegiati », nel senso che producono la maggior parte dei « fatti-rottura » e dei « fatti-notizia » (la classe politica, i divi ecc. ecc.).

Sul piano organizzativo, questo si traduce nell'esigenza di conferire al lavoro giornalistico un minimo di « prevedibilità e continuità »; dovendo applicarsi ad un prodotto (le notizie) di per sé imprevedibile: di qui una serie di « tipizzazioni » delle notizie, al fine di schematizzare i potenzialmente indefiniti accadimenti entro parametri sufficientemente definiti.

In proposito, è stata ipotizzata una classificazione delle notizie del tipo seguente¹²:

1) *hard news - soft news*: le prime che si riferiscono a fatti « importanti », le seconde a fatti « interessanti »;

2) *soft news - developing news*: entrambe riconducibili alle *hard news* e caratterizzate rispettivamente:

— dall'imporre improvvise decisioni giornalistiche,

— dal loro divenire, che impone periodici aggiornamenti e revisioni;

3) *continuing news*: cioè avvenimenti che si sviluppano nel tempo secondo scansioni prevedibili (es. il processo).

Con speciale riguardo alle notizie provenienti dall'estero, inoltre, è stata elaborata una schematizzazione dei « fattori » che rendano un fatto degno di divulgazione, e perciò « notizia »¹³.

Questo modello è tuttora predominante nella nostra area socio-culturale, ma contro di esso vengono mosse critiche crescenti, tali, ove accolte, da demolirne le fondamenta teoriche e pratiche.

Tali critiche, a ben vedere, si ricollegano alle obiezioni iniziali mosse nei confronti della definizione generale della funzione giornalistica con cui si è aperta l'analisi, definizione che costituisce un riflesso, mediato dal senso comune, del modello giornalistico dominante.

L'oggetto centrale sul quale si sono esercitate le critiche al modello « liberale » di informazione, è l'idea, del resto identificata come centrale nel modello stesso, di « obiettività » dell'informazione, fondata sulla presunta « obiettività » del concetto di notizia.

Da un lato, studi sociologici hanno evidenziato i c.d. « meccanismi organizzati della tendenziosità », cioè i sistemi e

spesso sottili e sofisticati, attraverso i quali l'azienda editoriale indirizza il *reportage* in funzione dei propri scopi¹⁴, ovvero attua, spesso con la collaborazione dei giornalisti più influenti, una vera e propria « omogeneizzazione » ideologica del personale giornalistico, inducendo, attraverso pressioni di vario genere, una uniformità di comportamenti e di vedute¹⁵.

Su di un altro piano, è stato analizzato il carattere « convenzionale », « rituale » del concetto di obiettività giornalistica, che si traduce in un complesso di meccanismi soprattutto formali, volti a preservare il giornalista da critiche potenziali, sia da parte dei destinatari dell'articolo, sia da parte dell'organizzazione giornalistica¹⁶.

In particolare, una analisi dei « pezzi » giornalistici ha condotto a evidenziare i principali espedienti tecnico-formali, di cui i giornalisti si servono per conferire all'articolo una apparente « imparzialità », quali:

1) La « verifica dei fatti ».

2) La presentazione di versioni contrastanti su uno stesso fatto (« X ha detto A, Y ha detto B »), lasciando così, almeno teoricamente, l'opzione al lettore.

3) La presentazione di prove a sostegno, le quali in genere consistono in fatti

¹² G. TUCHMAN, *La notizia come risultato di un lavoro*, etc. (in AA.VV., *Il giornalismo come professione*, cit., pp. 162-164).

¹³ J. GALTUNG e M.H. RUGE, *La struttura delle notizie dall'estero* (in AA.VV., *Il giornalismo come professione*, cit., pp. 113 ss.) individuano ben 12 fattori in base ai quali i fatti accaduti all'estero divengono « notizia », senza contare i sottofattori, e che danno luogo ad innumerevoli combinazioni (ad es.: frequenza, assenza di ambiguità, inaspettatezza, riferimento a nazioni o persone d'élite, etc. etc.).

¹⁴ V. J. TUNSTALL, *ult. op. cit.*

¹⁵ L. SIEGELMAN (*L'organizzazione del lavoro giornalistico*, in AA.VV., *Il giornalismo come professione*, cit., pp. 65 ss.) individua nella « promozione attitudinale » del giornalista, cioè nel processo di uniformazione delle nuove leve giornalistiche alle idee-guida dell'organizzazione, due meccanismi principali: l'« assunzione selettiva » e la « socializzazione », in entrambi ravvisando un notevole grado di adesione spontanea del giornalista (in particolare pp. 69 ss.).

Con riferimento al « caso italiano », può essere utile leggere gli atti del convegno *La condizione del giornalista oggi* svoltosi a Venezia 9-10 novembre 1982 (pubblicato a cura dell'Ordine dei Giornalisti, Roma, s.d.) e in particolare la tavola rotonda dedicata a « *Il giornalista e la proprietà editoriale* ».

¹⁶ G. TUCHMAN, *L'obiettività come rituale strategico*: ecc., cit., pp. 188 ss.

supplementari, i quali a loro volta sono accettati come veri.

4) L'uso delle virgolette, sia per far dire ad altri quello che il giornalista vorrebbe (ma non può) dire, sia per segnalare il distacco del cronista dal contenuto dell'articolo.

5) Strutturazione dell'informazione in « sequenze adeguate »: dal fatto più importante, via via scendendo.

Di essi si è poi sostenuto il carattere « strumentale », nel senso che non garantiscono affatto l'obiettività del pezzo, mentre danno al fruitore l'immagine dell'obiettività: e infatti, nella scelta delle prove a sostegno, o nell'uso delle virgolette o, soprattutto, nella classificazione dell'importanza dei fatti secondo cui ordinare l'articolo, predomina il « giudizio professionale », dunque la soggettività dell'autore.

In sostanza, seguendo questa impostazione, tali procedure si dimostrano più pericolose che utili per la correttezza del rapporto « informatore-pubblico ».

Sotto un diverso profilo, si è sottolineato il diverso rapporto che lega i diversi soggetti sociali ai mass media¹⁷.

— « accesso abituale », per le classi politiche ed economiche dominanti;

— « accesso di rottura », per i soggetti emarginati, i quali, se vogliono essere presenti, debbono suscitare eventi « anti-routine » che si impongono come « notizie » con il conseguente rischio di distorsione e strumentalizzazione dei loro comportamenti.

Le critiche più radicali si sono tuttavia concentrate sull'assunto della « obiettività » del concetto di notizia, quale vero architrave del sistema di informazione dominante¹⁸.

In quest'ottica è stato mosso alla definizione di notizia come « fatto-rottura », cioè come accadimento al di fuori delle norme, un triplice ordine di obiezioni:

— in primo luogo, di trascurare le « non notizie », cioè la regolarità, che, si afferma, determina il corso degli eventi almeno quanto il « fatto-rottura »;

— in secondo luogo, di imporre una visione esasperatamente frammentata dalla realtà, affidandone la ricomposizione all'arbitrio della classe politica, con il risultato convergente di celare « la regolarità e l'ordine che le istituzioni sociali producono nella loro vita quotidiana »;

— in terzo luogo, la produzione frammentata di notizie è tanto più fuorviante, in quanto sono nascosti i meccanismi di produzione della notizia stessa, a partire dalle modalità di organizzazione del lavoro giornalistico.

In questo contesto di critica al modello « liberale » di giornalismo, si sono cominciati a profilare dei modelli alternativi, in grado di ridefinire secondo canoni nuovi il ruolo del giornalista.

Un primo tentativo in tale direzione, ha già trovato una certa applicazione nei paesi anglosassoni, in particolare negli Stati Uniti; è il modello che va sotto il nome di « giornalista-difensore »¹⁹.

Esso, muovendo dal presupposto della illusorietà di una informazione « obiettiva », affida al giornalista una nuova funzione: non più divulgare i fatti sotto specie di notizie tendenzialmente imparziali, ma « rappresentare i punti di vista e gli interessi dei diversi gruppi in lotta, in particolar modo quelli dei gruppi emarginati e svantaggiati »²⁰.

Di qui l'analogia tra il giornalista e l'avvocato: cambiano i destinatari (i « gruppi sociali » e non le « parti » di un processo) e i mezzi utilizzati (non gli istituti processuali, ma i mass-media).

La comprensione della realtà è così affidata non ad una pretesa obiettività nella sua analisi e descrizione, ma alla possibilità che trovino spazio e ascolto le prospettive diverse che la formano, dando cioè voce anche ai gruppi che ne sono, di regola, sprovvisti.

A questi indirizzi si ricollegano, più o meno consapevolmente, le tendenze, presenti anche in Italia, che teorizzano una « equazione tra realtà e rappresentazione della realtà », o, in altri termini, « l'indistinzione tra attori sociali e interpreti delle azioni »²¹, sotto specie di un accesso diretto, o mediato solo per l'aspetto strettamente tecnico, dei soggetti sociali ai mass-media.

Peraltro, la concezione del « giornalista-difensore » ha già suscitato perplessità e sospetti: ne è stata evidenziata da

¹⁷ MOLOTCH-LESTER, *op. cit.*

¹⁸ BECHELLONI, *op. cit.*, pp. 37 ss.

¹⁹ JANOWITZ, *op. cit.*

²⁰ JANOWITZ, *op. cit.*

²¹ BECHELLONI, *op. cit.*, p. 27.

un lato la sostanziale ambiguità (l'analogia con l'avvocato è, del resto, impropria, stante l'assenza di procedure quali il controinterrogatorio dei testimoni, l'appello e così via)²²; d'altro lato la potenziale carica di « deprofessionalizzazione » del giornalista, cui si può sfuggire solo a patto di collocarsi in una posizione di « indipendenza » dai soggetti sociali cui si intende dar voce, con ciò stesso cadendo in contraddizione coi postulati del modello prescelto.

Un altro indirizzo, che muove sempre dalla critica del c.d. « giornalismo obiettivo », ha invece come fulcro un nuovo concetto di « professionalità » e, di riflesso, un nuovo concetto di « notizia ».

Ci si ricollega qui alla nozione di « professionalità culturale », quale sopra delineata. Questo indirizzo propugna infatti la centralità del momento « culturale » sugli altri momenti costitutivi della professionalità giornalistica: muovendo dalla critica all'equazione: « notizia = rottura », che è stata già esaminata, esso non perviene, come il modello « giornalista-difensore », alla negazione programmatica dell'« obiettività » come scopo, almeno, tendenziale, dell'informazione, ma intende fondarla su nuove e più solide basi. Il giornalista può aspirare all'obiettività, si afferma, soltanto a patto di mutare la sua natura: non più « avventuroso inventore di *scoop* », ma interprete culturalmente attrezzato, della realtà, letta attraverso i « fatti-rottura », ma anche e forse soprattutto, attraverso la regolarità delle sue istituzioni²³ (centralità della « interpretazione » invece che della « notizia »).

Al bagaglio tecnico tradizionale, che andrebbe peraltro rivisto e ridefinito, il « giornalista-interprete » dovrebbe aggiungere, o meglio, premettere un patrimonio culturale ricco e vario, tale da metterlo in condizione di « distinguere tra i fatti, i fatti rilevanti dal punto di vista non della ideologia della notizia, bensì dello sviluppo oggettivo »²⁴.

Il che presuppone, come è naturale, nuovi modelli in tema di formazione professionale e di reclutamento dei giornalisti.

Al dibattito fra gli studiosi del giornalismo e delle comunicazioni di massa sintetizzato poc'anzi non sembra però corrispondere un analogo fermento fra

gli operatori dell'informazione — almeno a livello associato. Dall'analisi dei principali documenti di etica professionale è evidente che le complesse problematiche, essenzialmente sociologiche, viste prima o non sono ancora sentite o non hanno trovato modo di esprimersi sotto forma di precetti.

3. L'ETICA PROFESSIONALE: PROFILI COMPARATIVI.

Prima di esaminare la autoregolamentazione dell'attività giornalistica in Italia, in un più ampio contesto è opportuno fare riferimento a quanto è stato elaborato a livello internazionale, sia a cura di organizzazioni sovranazionali — sia su iniziativa di organismi cui aderiscono direttamente i giornalisti dei singoli paesi — per poi passare ad una disamina dei documenti prodotti nei paesi che si sono rivelati più sensibili all'esigenza di conciliare la libertà dell'informazione con altri interessi, spesso connotati di rilevanza costituzionale.

Il più antico codice internazionale di etica giornalistica — elaborato dalla prima conferenza della stampa panamericana tenuta a Washington, e poi riaffermato a New York nel 1950, risale al 1926.

Nel 1950 l'UNESCO ha dato inizio alla preparazione di un vero e proprio progetto internazionale, avvalendosi della consulenza di centinaia di organizzazioni professionali e di imprese giornalistiche. Nel 1952 si pervenne alla formulazione di un progetto preliminare che fu sottoposto al Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite. Nel preambolo sono richiamate sia la Carta delle Nazioni Unite, sia la Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo e viene ribadito il carattere di diritto fondamentale della libertà di stampa e di informazione.

Accanto ai diritti dei giornalisti sono previsti dei doveri che incombono su questa categoria di operatori, logicamente coordinati ad altrettanti diritti dei

²² V. JANOWITZ, *op. cit.*, p. 44.

²³ BECELLONI, *op. cit.*, p. 38.

²⁴ BECELLONI, *op. cit.*, p. 38.

cittadini investiti dalle attività informative: il diritto alla rettifica, relativamente alle notizie che possono ledere la propria immagine, e a non subire invasioni della propria sfera privata, determinate dalla diffusione di notizie che sono finalizzate semplicemente alla soddisfazione della curiosità del pubblico.

Infine si afferma l'autonomia delle norme di condotta professionale, il cui rispetto non può essere imposto coattivamente dall'autorità statale, ma riposa sulla spontanea iniziativa degli operatori dell'informazione.

Il bilancio di queste iniziative non può non essere considerato negativo: si pensi che solo l'organizzazione professionale dei giornalisti della Liberia ha aderito al progetto!

I principali testi internazionali a cui si può fare riferimento per avere un'idea attorno agli orientamenti prevalenti fra i giornalisti in materia di autoregolamentazione della loro attività professionale sono: la Dichiarazione dei doveri del giornalista approvata dalla Federazione Internazionale dei giornalisti a Bordeaux nell'aprile del 1954, e la Dichiarazione dei diritti e doveri dei giornalisti (Monaco 1971).

Nella Dichiarazione di Bordeaux viene chiaramente teorizzata la titolarità, da parte del pubblico, di un diritto alla verità.

Oltre al categorico divieto di comportamenti che configurino degli attentati alla verità ed alla presunzione di innocenza del cittadino-imputato, la federazione dei giornalisti vincola i suoi aderenti a pubblicare solamente le informazioni di cui si conosce l'origine e che sono state ottenute correttamente ed a rettificare le informazioni rivelatesi inesatte.

Analogo è il tenore della Divulgazione dei diritti e dei doveri dei giornalisti adottata a Monaco nel 1971, nel cui preambolo è contenuta la importante affermazione che i giornalisti, prima ancora che nei confronti dei loro datori di lavoro e dei pubblici poteri, sono responsabili verso il pubblico, in ordine all'adempimento del dovere « di fare conoscere i fatti e le opinioni ».

Sarà opportuno concludere questo *excursus* generale riassumendo le conclusioni che l'organizzazione internazionale dei giornalisti ha ritenuto di poter

trarre dalle consultazioni di esperti che si sono tenute a Parigi, presso la sede dell'UNESCO nel novembre 1973, con l'intento di una loro recezione in un progetto di dichiarazione deontologica da sottoporre all'esame delle principali organizzazioni professionali: viene ribadito l'obbligo della diligente verifica dell'esattezza delle informazioni, che implica la necessità di pubblicare con riserva quelle la cui attendibilità non è stato possibile accertare e la rettifica di quelle che sono successivamente risultate erranee.

Il divieto della calunnia, della diffamazione, e delle offese in genere è applicabile anche alle formazioni sociali.

La vita privata dei soggetti a cui si riferiscono le informazioni pubblicate non può essere oggetto di interferenza a meno che non sia stato espressamente prestato il consenso a ciò o non lo richieda l'interesse generale.

I giornalisti devono rispettare il principio della presunzione di innocenza dell'imputato, contribuire ad una sempre più piena affermazione dei Diritti dell'uomo, così come sono definiti nella Carta dell'ONU, opporsi alla soluzione violenta delle controversie, ad ogni forma di discriminazione.

a) Belgio.

Il codice deontologico che regola lo svolgimento della attività giornalistica in Belgio fu adottato dalla 25^a Conferenza della stampa nazionale belga, tenutasi nel 1947 e pubblicato nel 1951.

Da allora è stato oggetto di successive revisioni, pur col rispetto di alcuni principii generali rimasti inalterati.

Si afferma che il legittimo impegno in difesa di particolari interessi non deve svolgersi in contrasto con le esigenze del benessere collettivo, della verità. L'obbligo del rispetto della verità non implica, però, quello di rivelare tutto ciò di cui il giornalista venga a conoscenza: ché anzi la considerazione di legittimi interessi altrui può vincolarlo al mantenimento del silenzio.

La buona fede è il criterio che consente di verificare l'ammissibilità degli errori: si richiede, perciò, uno sforzo teso all'acquisizione di informazioni corrette, alla cautela nella pubblicazione di notizie della cui attendibilità è lecito dubitare e, in ogni caso, una correzione

tempestiva delle informazioni che si siano rivelate erranee.

b) Danimarca.

In questo paese assai vivo è il dibattito sulla opportunità di adottare un codice deontologico, inteso in senso stretto e formale. Tuttavia, sin dal 1960, è operante un complesso di principi che devono guidare la stampa nella diffusione di notizie attinenti a vicende criminose.

La effettività di queste direttive è garantita dall'attività del Consiglio della stampa danese, organismo istituito nel 1965 che è competente a giudicare sulle presunte violazioni o travisamenti di queste regole.

La decisione relativa all'adozione di un codice deontologico è stata deferita di comune accordo tra i giornalisti danesi e dal Consiglio della stampa danese ad un comitato misto.

Il servizio notizie della radio danese è rigorosamente vincolato al rispetto di un *corpus* di regole.

La correttezza costituisce un imperativo prioritario. Se dovesse sorgere alcun dubbio sulla sussistenza di questo requisito, ci si deve astenere dalla trasmissione di tali notizie.

Il rispetto del pluralismo esige che vengano riferite tutte le opinioni politiche su questioni di interesse generale, con il limite della denuncia dei punti di vista incompatibili con la democrazia.

La correzione delle notizie erranee deve essere effettuata il più presto possibile, nell'ambito dello stesso programma o almeno nella fascia oraria della trasmissione in cui è stata diffusa la notizia inesatta.

Precise indicazioni sono fornite nella trattazione delle informazioni concernenti cittadini arrestati a tutela del loro diritto al rispetto della reputazione e onorabilità personale: non si deve violare la presunzione di innocenza dell'imputato anticipandone la colpevolezza; è necessario indicare l'autorità che ha comunicato l'informazione; si deve omettere, nei limiti del possibile, la comunicazione dei nomi degli imputati.

c) Germania Federale.

Anche in Germania sono state redatte delle regole di condotta per i giornalisti a cura del Consiglio della Stampa tedesca.

Degna di nota è la particolare attenzione dedicata alla informazione vincolata mediante le fotografie: il loro significato deve rimanere inalterato, non distorto dall'adozione di didascalie che non si riferiscano specificamente al loro contenuto fattuale. Qualora esse siano utilizzate solamente a titolo illustrativo se ne deve indicare esplicitamente il carattere non-documentale.

Quanto alla correzione delle notizie che si rivelano errate, i mass-media sono tenuti, indipendentemente da specifiche doglianze provenienti dai soggetti interessati, a provvedervi immediatamente e adeguatamente.

L'esigenza di tutela della *privacy* obbliga i giornalisti a pubblicare la notizia relativa agli eventi di cui si occupano in modo da evitare la lesione del diritto al riserbo di quanti non siano direttamente coinvolti nei fatti stessi.

La particolare vicenda storica della Germania giustifica la esplicita previsione del divieto di discriminazione per ragioni di credo, razza, nazionalità.

d) Svezia.

Anche i codici deontologici vigenti in Svezia — uno a cura della Federazione dei Giornalisti, l'altro formulato dal Club degli Editori — prestano particolare attenzione alla trattazione dell'informazione concernente persone assoggettate a procedimento penale. Non solo si raccomanda l'astensione dei giornalisti dalla pubblicazione dei nomi dei condannati alla reclusione non superiore a due anni, ma si richiede altresì che non siano divulgati l'età, la professione ed altri dati personali che comunque possano condurre all'identificazione del condannato stesso. Deve evitarsi ogni tipo di enfaticizzazione delle notizie, comunque ottenute sulla razza, sulla nazionalità, opinioni politiche o religiose del condannato o dell'imputato.

Si tratta di indicazioni decisamente puntuali e concrete che consentono di attuare un controllo sulla attività giornalistica diretto ad assicurare l'attuazione della politica criminale svedese orientata più nel senso della reintegrazione sociale dei colpevoli che in quello di una mera punizione. L'autorità competente a vigilare nel rispetto di queste regole è l'Ombudsman della stampa.

e) *Canada.*

L'associazione dei direttori dei servizi radio-televisivi di diffusione delle notizie ha adottato nel 1970 un codice deontologico in cui si identifica l'obiettivo prioritario dell'attività dei giornalisti radio-televisivi nella presentazione di un quadro di informazioni che renda conto del preciso significato degli eventi rappresentati mediante una puntuale esposizione delle circostanze a tal fine rilevanti. Quando non siano strettamente necessarie per il conseguimento di questo fine non devono essere divulgati la razza, il credo, la nazionalità dei soggetti della notizia. Ogni commento o valutazione soggettiva dovrà essere chiaramente percepibile dal lettore. Gli errori, non appena riconosciuti, dovranno essere corretti. Dovrà essere prestata la massima cura affinché la presenza di giornalisti a manifestazioni o a disordini civili non ne distorca il carattere o l'importanza.

Nella informazione concernente eventi che sono o possono essere al centro di processi dinanzi all'autorità giudiziaria non si deve operare in maniera tale da interferire col fondamentale diritto civile allo svolgimento di un equo processo.

f) *Stati Uniti d'America.*

Il più famoso codice deontologico dei giornalisti nord-americani, è stato adottato nel 1973 dalla Società dei Giornalisti professionisti « Sigma Delta Chi ».

La preoccupazione di aderire, nella attività informativa, ai canoni di obiettività, accuratezza, completezza è inequivocabilmente attestata dalle rigorose prescrizioni — al cui rispetto l'associazione vincola i suoi aderenti — relative alla formazione dei titoli ed alla natura delle fotografie ed immagini inserite nei giornali: si esige una piena corrispondenza fra i titoli ed il contenuto degli articoli e si vieta l'uso di immagini che, lungi dal fornire una « descrizione » globale dell'evento rappresentino o esaltino un dettaglio isolatamente dal contesto. L'inevitabile richiamo alla distinguibilità tra le notizie e le opinioni viene precisato mediante la previsione dell'obbligo di etichettare come tali, articoli chiaramente concepiti per sostenere le personali conclusioni ed interpretazioni dell'autore.

g) *Spagna.*

L'autorevole quotidiano « El Pais » ha pubblicato un « Manuale di Redazione » che, insieme ad una miriade di precetti che attengono strettamente alla tecnica giornalistica, fornisce alcune indicazioni che consentono di formulare delle valutazioni circa la correttezza dello svolgimento dell'attività giornalistica. Si può dire che alcune prescrizioni che sembrano inerire allo stile giornalistico siano giustificate dall'esigenza di assicurare effettivamente l'informazione ad un pubblico il più ampio possibile.

In questo *corpus* di proposizioni normative rientra il tradizionale precetto di separare le notizie dalle opinioni.

Le fonti devono essere, nella misura del possibile, chiaramente indicate, sia pure mediante formule, che senza identificarle individualmente, alludano agli ambienti che hanno diramato le notizie.

Le interviste sono finalizzate a render conto delle idee del soggetto intervistato; per una esatta comprensione deve premettersi al testo della intervista una presentazione dell'intervistato che, delineandone brevemente la personalità, consente di giustificare la richiesta del suo parere su un certo argomento.

Il testo dell'intervista dovrà essere pubblicato integralmente, a meno che una loro trascrizione sintetica non ne alteri il senso e non sia necessario eliminare ripetizioni e espressioni tipiche della lingua parlata che non convengano ad un testo scritto.

Le domande devono essere tali da garantire nel concreto la libertà dell'intervistato, senza suggerire la risposta.

h) *Francia.*

Il primo codice etico adottato in questo paese — La « Charte des devoirs professionnels des journalistes français » — fu adottato nel 1918 e modificato nel 1939.

La calunnia, la diffamazione o le accuse rivolte senza prove adeguate furono qualificate come le più gravi offese che un giornalista potesse commettere.

Negli altri articoli si regolava la modalità di acquisizione delle informazioni, si condannava ogni forma di corruzione, si prescriveva una netta separa-

zione fra gli articoli ed il materiale pubblicitario.

Nel 1973 è stato stipulato un accordo tra il Sindacato Nazionale dei giornalisti, il Sindacato dei Giornalisti francesi CFDT, il Sindacato dei Giornalisti CGTF e la Federazione Francese delle Società dei Giornalisti che ha portato alla elaborazione di una nuova Carta sul « diritto ad essere informati ».

Alla base di questo nuovo documento sta la convinzione che la libertà della stampa non basta, nella società moderna, a garantire l'attuazione del diritto alla informazione.

Per il conseguimento di questo obiettivo si prefigura la possibilità di accesso ai mass media per le organizzazioni sociali che esprimono i diversi movimenti di opinione che si agitano nel paese e un ampliamento del diritto di replica.

Si suggerisce che il contratto collettivo nazionale si conformi alla Risoluzione adottata nel novembre del 1971 a Monaco dalle Unioni dei Giornalisti Europei, definendo i diritti ed i doveri dei giornalisti.

La piena circolazione della informazione nella società deve essere garantita dalla libera distribuzione dei mezzi di informazione nelle scuole, caserme e prigioni.

4. IL GIORNALISTA IN ITALIA E IL PROBLEMA DEI CODICI DI AUTODISCIPLINA.

Nell'analizzare il dibattito sviluppato in Italia, a partire dal secondo dopoguerra, intorno al tema della professionalità e della deontologia professionale del giornalista, ed a quello, strettamente connesso, della esigenza ed opportunità di « codificare » i principi in appositi statuti da adottarsi sotto forma di autoregolamentazione oppure per legge, si impone una considerazione preliminare: tale dibattito si è caratterizzato e continua tuttora a caratterizzarsi per l'assoluta genericità delle enunciazioni e per la conseguente carenza di indicazioni e proposte concrete o comunque tali da segnare un salto di qualità nella complessiva impostazione della problematica in esame. In altri termini, da una analisi delle diverse posizioni viene evidenziato il fatto che raramente si va oltre le af-

fermazioni di principio sulla funzione del giornalista, sulla dimensione « etica » insita nell'esercizio della attività giornalistica e così via, evitando pertanto di addentrarsi sul terreno più arduo, ma ad un tempo più costruttivo e decisivo della individuazione degli strumenti più idonei a inquadrare l'esercizio della professione in un contesto di maggiore certezza, anche giuridica.

Punto di partenza pressoché generale è l'ammissione del carattere peculiare della professione giornalistica nell'ambito delle professioni « liberali »: tale specificità viene identificata nella natura di « servizio pubblico » propria dell'attività giornalistica²⁵.

Ne deriva che il giornalista, diversamente da ogni altro professionista diviene parte di un rapporto che vede come controparte non singoli « clienti » ma, almeno tendenzialmente l'intera collettività: il che gli impone l'assunzione di una serie di obblighi di natura etica.

Ciò premesso, si tratta di tentare di individuare il contenuto di tali obblighi, nonché di valutare la possibilità e l'opportunità di riunirli in « codici » tendenzialmente vincolanti per tutti i giornalisti. E a questo punto emergono le maggiori difficoltà e anche divergenze.

Estremamente indicativi al proposito sono due recenti incontri; il primo dedicato al tema « Etica e Professionalità del giornalista » e promosso dall'UCSI²⁶, il secondo organizzato dall'Istituto di comunicazione dell'Università di Bologna.

Di entrambi giova sintetizzare il contenuto anche perché in essi sono stati riassunti i diversi punti di vista che nel corso degli anni si sono manifestati sull'argomento.

Il convegno dell'UCSI era stato aperto da una relazione, significativamente affidata ad un giurista, Nicolò Lipari, nella quale, sottolineando l'esigenza di individuare un metro di valutazione dei comportamenti che caratterizzano l'atti-

²⁵ LUCATELLO E., *Appunti per una morale professionale dei giornalisti*, in *Civitas*, nn. 8-9, agosto-settembre 1968, p. 53: « non è azzardato definire il giornalismo come un servizio sociale ».

²⁶ U.C.S.I., convegno su *Etica e professionalità del giornalista*, Fiuggi 29-31 ottobre 1982 (in *Quaderni U.C.S.I.*, n. 1/1983).

vità giornalistica, veniva indicata esplicitamente la via maestra del codice deontologico, come necessario strumento di ordinamento della materia, nel quadro di un più generale sforzo di ridefinizione giuridica e professionale.

Si tratta tuttavia di un indirizzo di metodo e non di merito, dato che non emerge alcuna indicazione precisa sui contenuti che dovrebbero contraddistinguere l'auspicato codice.

Il successivo dibattito, specificamente dedicato alla opportunità o meno del codice, palesa ancora una volta la difficoltà di scendere sul piano della concreta determinazione delle linee portanti del possibile « statuto ».

Anzitutto, non si registra la unanimità dei consensi intorno alla auspicabilità del codice deontologico: numerosi sono, al contrario, gli interventi scettici, se non addirittura apertamente sfavorevoli alla sua adozione.

Così, AGOSTINI si dice dubbioso della opportunità di sostituire alla normativa statale un codice « privato »; del resto esso, dinanzi all'assenza di « valori » generalmente accettati correrebbe il duplice rischio della impossibilità o della banalità: il problema reale è piuttosto quello di restituire alle leggi dello stato tutto il loro valore.

Altri motivano la contrarietà alla elaborazione di un codice con l'argomentazione che, in realtà esso già esisterebbe, e lo identificano chi con l'art. 2 della leg-

ge istitutiva dell'ordine (ad es. BARBATI, BARBIERI), chi con la delibera del Consiglio nazionale della stampa del 5 giugno 1957 (DEL CURATOLO).

Altri, infine, scavalcano il problema attraverso un rinvio alla coscienza individuale di ciascuno (RULLI).

In sostanza, quanti negano la praticabilità della via del codice, sono mossi da due istanze di fondo: da un lato lo scetticismo sulla sua efficacia, stante la difficoltà di redigerlo in termini men che generici e, insieme, di imporne l'osservanza, laddove anche le leggi dello Stato stentano ad affermarsi; dall'altro, la preoccupazione di introdurre limitazioni alla libertà del giornalista, e, più in generale alla libertà di informazione.

In sintesi, a favore dell'inserimento del codice, vengono in linea generale, adottate le seguenti argomentazioni: in primo luogo, l'esigenza di ridefinire i compiti del giornalista in un quadro di maggiore chiarezza e certezza, al fine di tutelare maggiormente sia i destinatari dell'informazione (LIPARI), sia la stessa qualificazione professionale della categoria (PENNACCHIA); in secondo luogo, la rilevanza che, in una società democratica nella quale crescente è il ruolo dell'informazione, assume il corretto e responsabile esercizio del « servizio » giornalistico, in vista dello stesso mantenimento dell'equilibrio dei poteri e tra i poteri (LIPARI, JACOBELLI).

Uno sforzo nel senso di offrire indicazioni più precise in merito ai possibili contenuti dello « statuto del giornalista », sembra compiere il presidente dell'UCSI Flaminio Piccoli nella relazione conclusiva del convegno in esame, laddove condensa in 8 punti le linee fondamentali di un possibile « codice »²⁷; tuttavia, una analisi di questi « punti » sembra far concludere nel senso che si tratta, più che di una traccia per un futuro « codice deontologico », di un « manifesto » di principi fondamentali sulla funzione del giornalista, sui suoi rapporti con la società, sulla « moralità » del giornalista. Nella stessa prospettiva, sembra porsi LUCATELLO²⁸.

Non che manchino indicazioni interessanti e suscettibili di sviluppi, tuttavia la impostazione generale è di stampo per così dire « moralistico », con una serie di richiami alla coscienza professionale ed umana del giornalista, sotto il

²⁷ I « punti » — emblematici nella loro genericità — evidenziati da PICCOLI come possibili coordinate di un eventuale statuto sono:

1) La moralità dell'impegno del giornalista, la capacità di adeguare la professione ai principi.

2) Recupero di una professionalità veramente qualificata, attraverso le scuole e quindi in base al valore oggettivo e non a clientelismi e favoritismi.

3) Coscienza che il dovere primario del giornalista è nella dimensione collettiva, sociale, alla ricerca della solidarietà.

4) Liberazione del giornalista dai cordoni ombelicali del potere economico e politico.

5) Liberazione del giornalista radio-televisivo da soggezioni di parte, soprattutto politiche.

6) Il giornalista come elemento di contatto tra le diverse componenti della vita del paese.

7) Il giornalista ha diritto al massimo di libertà per la stessa sua funzione sociale.

8) Responsabilizzazione del giornalista che deve svolgere la professione cosciente della sua rilevanza nella società.

²⁸ E. LUCATELLO, *op. loc. cit.*

triplice profilo dei doveri verso la professione, verso i colleghi e verso la società, con particolare sottolineatura di questi ultimi: manca tuttavia, anche in questo caso la volontà o la capacità di tradurre, o tentare di farlo, in regole organiche e, per quanto possibile, precise di comportamento i principi enunciati in modo non definito e convincente.

Altri contributi, che pure non mancano, affrontano il problema della professionalità giornalistica in una prospettiva prevalentemente analitica, tesa cioè ad individuare le linee fondamentali della « funzione » giornalistica, piuttosto che a definire regole, sia pure tendenziali, dell'esercizio dell'attività (che costituisce il momento caratteristico di una impostazione « deontologica » della questione).

Così ROSITI²⁹, dopo aver individuato nella selezione degli argomenti e nella loro « gerarchizzazione » i momenti fondamentali del lavoro del giornalista, propone alcuni criteri di guida, quali la separazione tra tema ed opinione oppure l'autonomia da condizionamenti politici od economici, che, per la loro generalità, non sono suscettibili di rappresentare momenti *latu sensu* normativi per il giornalista, ma costituiscono piuttosto delle condizioni di base per un corretto esercizio della professione.

BECELLONI³⁰, da parte sua, si occupa di indicare dei criteri di professionalità caratterizzanti di un modello innovativo di giornalismo, tendenzialmente svincolato dalla « schiavitù della notizia » e in particolare:

1) la preminenza dell'inchiesta sullo « scoop » quale strumento ottimale del lavoro informativo;

2) l'autonomia del giornalismo, quale professione fondata sulla ricerca, dalla politica rispetto alle fonti di notizie;

3) la necessità della verifica rispetto alle fonti, come momento decisivo ed insopprimibile della costruzione del *reportage*.

Si tratta, come si vede, di indicazioni significative, che però, si muovono ancora ad un livello che non è quello della norma di comportamento, della prescrizione deontologica. GROSSI³¹ con particolare riguardo alla professionalità di fronte agli avvenimenti « eccezionali », sottolinea l'esigenza di un solido e completo patrimonio culturale per il gior-

nalista, il quale è tenuto a « contestualizzare » anche gli eventi più imprevedibili ed anomali nel quadro delle strutture sociali e culturali esistenti, se non vuole limitarsi ad essere il mero « notaio » di accadimenti che appaiono, ma non sempre, o raramente, sono, lontani e indifferenti tra loro.

Il secondo convegno organizzato dalla Università di Bologna ha offerto una nuova occasione di riflessione sulle tematiche della professionalità giornalistica a circa tre anni dal convegno dell'UCSI.

Prima di dare conto delle principali risultanze emerse dal seminario in ordine degli argomenti che interessano, appare opportuno sottolineare preliminarmente come l'impostazione generale dei contributi al convegno bolognese si caratterizzi più per un ragguardevole sforzo di approfondimento e di analisi dello stato di esercizio attuale della professione giornalistica nel nostro paese, che non per l'impegno immediato a trovare parametri e indirizzi positivamente volti a ridefinire il quadro di riferimento e di sviluppo.

In altri termini, si è dinanzi soprattutto ad una ricognizione storico-sociologica sul « modo di essere » del giornalismo italiano, con riguardo particolare ad alcune sue manifestazioni per così dire « patologiche », quali la tendenziale marginalizzazione dell'« inchiesta » come genere giornalistico; appare estraneo al dibattito, invece, un disegno in qualche modo prescrittivo, « deontologico ».

Ciò premesso, nel sintetizzare gli interventi conviene distinguere, con inevitabile schematismo, quelli strettamente « sociologici », dagli altri. I primi riprendono, seppure con diverse accentuazioni e prospettive, alcune delle questioni che hanno costituito oggetto del paragrafo introduttivo della presente ricerca: ci si riferisce in particolare ai temi della « notizia » (con tutti i sotto-problemi che seguono, a partire da quello attinente ai rapporti tra concetto di notizia

²⁹ F. ROSITI, *Sul buon giornalista* (in *Problemi dell'informazione*, 1979, pp. 345 ss.).

³⁰ G. BECELLONI, *Assenza di professionalità* (in *Problemi dell'informazione*, 1982, p. 259).

³¹ G. GROSSI, *Professionalità e casi eccezionali* (in *Problemi dell'informazione*, 1981, p. 71).

ed organizzazione del lavoro informativo), dei meccanismi di « socializzazione » interni all'organizzazione giornalistica e così via.

A questo gruppo si possono ricondurre gli interventi di GRANDI³², WOLF³³, GROSSI³⁴, rispetto ai quali, ai nostri fini, non emergono in questa sede punti di particolare rilievo, se non la generica soddisfazione per l'affermarsi, anche nel nostro paese di metodi di analisi e di ricerca fino a poc'anzi esclusivi dell'esperienza anglosassone.

Una diversa attenzione meritano, qui, invece, quegli interventi che si rapportano specificamente al « caso italiano », tentando di evidenziarne i connotati essenziali e peculiari: intendiamo anzitutto riferirci alle relazioni di LIVOLSI³⁵ e di GARBARINO³⁶.

Il primo offre, in sostanza, una diagnosi sullo stato di salute del giornalismo italiano, con qualche indicazione, per così dire, terapeutica.

Quanto al primo profilo, la diagnosi, LIVOLSI afferma che, a dispetto di taluni dati numerici, quale il relativo aumento della tiratura dei quotidiani, in questo momento si assiste ad una perdita di credibilità dei giornali, determinata, a parere dell'autore, dalla sostanziale incapacità da parte di essi di offrire ai lettori una rappresentazione minimamente coerente ed organica della realtà: a titolo di esempio si cita l'atteggiamento della stampa nei confronti di grandi questioni nazionali e internazionali, come il terrorismo o la mafia, per cui « un giorno si pensa (e si proclama, potremmo aggiungere) di aver raggiunto grandissimi risultati, poi improvvisamente si scopre che siamo molto indietro » e così via.

Di qui « un allontanamento dei lettori dai giornali », non in termini di copie vendute, ma appunto un rapporto fiduciario, di modo che agli occhi del lettore

« i giornali... sono sempre più distanti dalla realtà, sempre più sfocati, meno attendibili ».

A completare questo quadro si aggiunge la constatazione che « questo della professionalità non sia oggi un tema fondamentale per la categoria », congiunta alla consapevolezza che « oggi, invece, la categoria dovrebbe ripensare con forza il discorso della professionalità non tanto in chiave teorica quanto in chiave pratica ».

LIVOLSI, a questo punto, introduce il tema, intimamente connesso a quello della professionalità, dell'accesso alla professione, mutuando da Garbarino la definizione dell'attuale sistema di reclutamento dei giornalisti come « cooptazione »; e, passando dal momento analitico a quello propositivo, l'autore, una volta premesso di voler porre « con molta forza il discorso dell'addestramento dei giornalisti », riesuma la tesi delle scuole di giornalismo, viste, in prospettiva, come la più valida risposta alla domanda di qualificazione professionale e di moralizzazione, in senso lato, della categoria.

In sede di conclusioni, l'autore, dopo avere accennato alle diverse dimensioni della professionalità da quella strettamente tecnica a quella più generale (« politica » e « professionale » secondo le forme concettuali e terminologiche accolte nella parte introduttiva della presente ricerca), adduce un ulteriore, fondamentale elemento di analisi, rappresentato dal processo di concentrazione della proprietà editoriale che si inquadra nell'« intreccio tra il potere economico e politico dietro ai giornali », il quale « sta diventando asfissiante » che contribuisce pesantemente a rendere più urgente e decisivo quel « discorso sulla professionalità ».

Neppure GARBARINO, nel suo intervento, disegna un quadro ottimistico della situazione: il punto di partenza dell'analisi è rappresentato dalla constatazione delle contraddizioni interne alla professione giornalistica, « la frattura tra ideologia di facciata e ideologia di bottega » secondo le parole dell'autore. Senonché, nell'analisi di GARBARINO, questa contraddizione tra i principi enunciati ed i comportamenti tenuti è vissuta dalla categoria non in modo conflittuale o drammatico, ma piuttosto con

³² G. GRANDI, *La ricerca mediologica di radice anglosassone sulla professionalità giornalistica* (in *Problemi dell'informazione*, 1985, pp. 357 ss.).

³³ M. WOLF, *La ricerca mediologica italiana e la professionalità giornalistica* (ivi, pp. 365 ss.).

³⁴ G. GROSSI, *Professionalità giornalistica e costrizione sociale della realtà*, ivi, pp. 365 ss.).

³⁵ M. LIVOLSI, *Il discorso sulla professionalità e le condizioni attuali* (ivi, pp. 389 ss.).

³⁶ A. GARBARINO, *Il giornalismo come professione: un'astrazione in decadenza* (ivi, pp. 397 ss.).

una sorta di rassegnato opportunismo alla luce del quale il significato stesso della conclamata professionalità si sfuma, fino a identificarsi con la « capacità di rispondere in modo adeguato... alle richieste della macchina organizzativa ».

Sulla base di simili considerazioni, GARBARINO propone tre temi di indagine: 1) « i fattori che facilitano e rafforzano l'adesione dei giornalisti a valori mutuati da sfere estranee alla professione »; 2) « il modo in cui questa subalterità si concilia... con i principi conclamati della autonomia professionale »; 3) « le ragioni per cui una cultura professionale così ambigua e fragile abbia mantenuto nel tempo una sua sostanziale identità, fino alle ultime insidie ».

Rimane da dar conto degli interventi dedicati, monograficamente, al tema dell'« inchiesta » giornalistica e del suo spazio nel panorama attuale del giornalismo italiano.

Possono in proposito essere menzionati due interventi: quello di Giampaolo Pansa e quello di Paolo Baldi.

Il primo, significativamente intitolato « Si fanno poche inchieste: ecco cinque ragioni »³⁷, si sforza per l'appunto di individuare le cause principali alle quali ricondurre un fenomeno visto come caratterizzante della stampa nazionale più recente: la carenza di « inchieste », sinonimo di superficialità e di convenzionalità nell'approccio alla notizia. Schematizzando, Pansa addebita il fenomeno ai seguenti fattori: 1) La carenza di un « retroterra culturale » tale da porre il giornalista in grado di costruire l'inchiesta, che, per una natura, richiede uno strumentario di cognizioni superiore a quello medio, o anche medio-alto, del giornalista italiano. 2) La circostanza che l'inchiesta richieda, generalmente, molto lavoro: « i giornalisti italiani sono in perfetta linea con quello che succede in questo paese: si cerca di raggiungere il massimo risultato con la minore fatica ». 3) La « disaffezione delle direzioni dei giornali » rispetto all'inchiesta: disaffezione che si giustifica anzitutto con lo « sconvolgimento » che l'inchiesta introduce nei consueti ritmi di lavoro delle redazioni, distogliendo uno o più giornalisti dai loro compiti ordinari per un tempo più o meno lungo. 4) Il fatto che « l'inchiesta richiede la libertà del gior-

nalista ». E, rispetto a questo, Pansa afferma esplicitamente che « il giornalista italiano... non è l'animale più adatto per correre in modo libero nella grande prateria dell'inchiesta... senza la paura di scoprire qualcosa che può non piacergli, affrontare temi che possono essere sgraditi... alle proprie posizioni personali e alla proprie appartenenze partitiche o politiche o ideologiche o confessionali ». 5) Il fatto che l'inchiesta richiede, oltre alla libertà interna dei giornalisti, « la libertà dei giornali come impresa editoriale »; « questa è una condizione » afferma l'autore « che — se mai c'è stata per qualche tempo nella stampa italiana — certamente non c'è più, va diminuendo a vista d'occhio ». Si tratta, come si vede, di affermazioni assai gravi, le quali tuttavia riflettono stati di fatto generalmente riconosciuti: quel che semmai potrebbe meravigliare è che a questa diffusa consapevolezza individuale, non faccia riscontro una consapevolezza collettiva della categoria.

BALDI, nel suo intervento³⁸ affronta un tema ancor più specializzato: i moduli di costruzione dell'inchiesta televisiva e la loro adeguatezza rispetto alla « domanda » di informazione del pubblico.

In sintesi, il filo conduttore del discorso è rappresentato dalla consapevolezza della « crisi » del genere-inchiesta televisiva, e dai correlativi sforzi, non solo nel nostro paese per porvi rimedio attraverso una revisione dei criteri informativi cui ispirarsi nella elaborazione dell'inchiesta, a partire dalla scelta degli argomenti. La « crisi » è così definibile: accusa di superficialità, carenza di approfondimento; l'inchiesta televisiva è in sostanza imputata di « trasformare ogni avvenimento politico e sociale in una sfilata di aneddoti, confessioni e drammi ». La risposta alla crisi non può dunque che essere la seguente: « far capire senza limitarsi a documentare, constatare, collezionare episodi ».

Nel far ciò, l'inchiesta televisiva deve pure, necessariamente, mutare o meglio, articolare, il proprio oggetto: non più, o meglio non più soltanto, eventi

³⁷ *Ivi*, pp. 403 ss.

³⁸ P. BALDI, *Modelli di conoscenza nell'inchiesta televisiva* (*ivi*, pp. 421 ss.).

eccezionali, catastrofi naturali o politiche, tragedie individuali o collettive, guerre e nozze principesche, ma anche vicende « normali », mediocri, purché tali da suscitare riflessioni, spunti sui fenomeni di costume, mutamenti nei modi di pensare e di vivere comuni, senza per ciò dover cadere nel patetico o nel calligrafico. Nell'affermare tutto ciò, in sostanziale coerenza con le direttive generali dei contemporanei sviluppi in tema di informazione e comunicazione, l'autore non sottace il maggior ostacolo, o preteso tale, a questa « rifondazione » dell'inchiesta: l'indice di ascolto, il bisogno, vitale per ogni emittente non monopolistica, di « interessare » nel mentre informa, di « divertire » o quanto meno appassionare anche quando spiega o analizza; la soluzione prospettata, rispetto a questo pericolo, è di non accettare l'equazione fra « approfondimento » e didascalismo, fra conoscenza e erudizione cattedratica, la quale è, per sua natura, incompatibile con la struttura del mezzo televisivo, il quale « grazie al suo potere di osservazione delle relazioni umane e delle situazioni sociali... può raccogliere dati originali, documenti, prove, nel senso giudiziario del termine », può svolgere l'importante funzione di « esporre pubblici tendenzialmente non inclini a prendere atto di fatti e realtà suscettibili di rimettere in questione schemi interpretativi comodamente acquisiti ».

5. L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE.

Strettamente connesso al problema della funzione del giornalista è quello dell'accesso alla professione, di cui ad intervalli pressoché regolari si torna a parlare. In esso il mondo del giornalismo è portato ad individuare ad un tempo la causa di tutti i mali presenti, e la via per risolverli nel futuro, tendendo così a sopravvalutarne il carattere di strumentalità, rispetto ad una riqualificazione professionale auspicata da sempre, ma mai concretamente perseguita. E poiché in un'epoca di grande sviluppo dell'informazione questa riqualificazione deve necessariamente riguardare tanto l'aspetto tecnologico, quanto quello della deontologia professionale, è attorno a questi due poli che si sviluppa la discussione su come mo-

dificare l'accesso, per risolvere quel che viene ritenuto il male di fondo del giornalismo di oggi, la insufficiente professionalità.

Al riguardo le soluzioni ipotizzate ed ipotizzabili sono innumerevoli, e forse per questo non si riesce a trovare le basi per un accordo ampio quanto basta per condurre ad un effettivo cambiamento.

In sostanza, l'accesso con le modalità previste oggi dalla legge 3 febbraio 1963, n. 69, e dal Regolamento di attuazione (D.P.R. 4 febbraio 1965, n. 115) non soddisfa nessuno; in particolare, i punti deboli della disciplina vengono generalmente individuati nel titolo di studio richiesto per l'iscrizione all'albo, nelle condizioni in cui si svolge il praticantato, nella prova di esame che il praticante deve sostenere per potere ottenere l'iscrizione all'albo.

Per quanto riguarda il titolo di studio, attualmente è sufficiente il diploma di scuola media inferiore, integrato da un esame di cultura generale da cui sono dispensati quanti siano in possesso del diploma di scuola media superiore. Tale livello di preparazione è però considerato del tutto inadeguato dagli « addetti ai lavori », anche se poi gli stessi, al momento di indicare concrete alternative, perdono la compattezza che li contraddistingue nella critica. A parte, infatti, chi si dichiara scettico sul valore reale degli attuali titoli di studio (EMILIANI), di qualsiasi livello essi siano, e quindi sottolinea (BECELLONI) la necessità di trovare vie diverse di qualificazione, il dibattito finisce per incentrarsi sul problema delle scuole di giornalismo. Qui le proposte non si contano, e si va dalla creazione di facoltà universitarie (PALMISANO, DE ANNA, LIVOLSI); al potenziamento di iniziative, per così dire, di sostegno piuttosto che di formazione del praticante, come le borse di studio FNSI-FIEG e FNSI-RAI, o gli stages di Urbino (CAMPI, MURIALDI, LEPRÌ); al rifiuto più totale di iniziative di questo tipo da parte di quanti sono convinti che « giornalisti si nasce », e che quindi il mestiere va imparato facendo un lungo tirocinio. Emergono in tutta la loro evidenza, quindi, le due anime del giornalismo, quella pratica e quella teorica, per scontrarsi ancora una volta senza riu-

scire a trovare un punto di equilibrio. Anche chi suggerisce, infatti, una formazione che contemperi la necessità di adeguate basi teoriche, con la tradizionale opinione secondo la quale quello del giornalista sarebbe un mestiere che si impara solo nelle redazioni (DELLA RICCIA, DE MARTINO), finisce poi per riconoscere la difficoltà di organizzare strutture adeguate, in quanto da una parte le mini-redazioni che si potrebbero realizzare all'interno delle scuole non potrebbero costituire se non un surrogato della redazione di un vero giornale; dall'altra parte, la disciplina contrattuale (che impone all'editore un giudizio affrettato e definitivo sulle effettive capacità del praticante) finisce per trasformare il praticantato in una vera e propria assunzione (DE ANNA, NICOLÒ, TOSATTI), condizionando così negativamente la disponibilità degli editori nei confronti di periodi di pratica alternati, o integrati, con periodi di studio teorico. Si finisce così per alimentare il gusto tutto italiano per quanto si fa all'estero, attribuendo (STERPA, PALMISANO) ai sistemi adottati in altri Paesi riconoscimenti che vanno sicuramente oltre i meriti effettivi dei sistemi stessi, e che soprattutto non tengono nel dovuto conto le differenze di tradizione, di struttura, di mercato che rendono inapplicabile un sistema al di fuori del Paese in cui si è sviluppato (BECHELLONI).

Rimanendo quindi irrisolto il problema del giusto rapporto tra teoria e pratica; e grazie anche allo scarso interesse dimostrato finora dall'Ordine dei giornalisti per le questioni relative alla formazione delle nuove leve del giornalismo (CAMPI, MORELLO); nonché all'atteggiamento del sindacato, preoccupato più delle scadenze contrattuali che dalla necessità di riqualificare la categoria nell'ambito della moderna società dell'informazione (CAMPI, MORELLO); il praticantato, previsto dalla legge come periodo in cui l'aspirante giornalista dovrebbe entrare a contatto con i vari settori del giornalismo, ed apprendere le basi del mestiere da giornalisti già affermati, finisce per essere completamente snaturato. Innanzi tutto, la scelta dei direttori, non potendo basarsi praticamente su nessun elemento valido per una valutazione delle reali capacità del praticante, finisce per essere condizionata da

fattori esterni certo inadeguati a selezionare i soggetti più portati alla professione (BRUNORI, BECHELLONI, EMILIANI). In secondo luogo, troppo spesso il praticante (che ha già svolto un periodo di « praticantato irregolare » prima di essere riconosciuto come tale), viene considerato non un apprendista da iniziare alla professione, bensì come un vero e proprio professionista che, chiamato a coprire un vuoto di organico, svolge regolarmente il suo lavoro, con tanto di relativo contratto, senza avere la possibilità di frequentare i vari settori del giornale, e quindi di completare la propria formazione (PALMISANO, DE ANNA).

Mentre si discute quindi sulla durata che dovrebbe avere (si oscilla tra i 12 ed i 36 mesi), le poche proposte tese ad una trasformazione qualitativa del praticantato, per ricondurlo a quella che dovrebbe essere la sua funzione, cadono nel nulla. L'auspicato controllo dell'Ordine sulle modalità di svolgimento della pratica (MORELLO, MARCUCCI); il collegamento organico con istituzioni che, sulla scia dell'esperimento tentato con successo ad Urbino, forniscano ai giovani che stanno facendo conoscenza con il mondo della redazione le necessarie conoscenze teoriche relative sia alle nuove tecnologie, sia in generale alla comunicazione di massa (MURIALDI, BECHELLONI); in una parola, quindi, la proposta di ricollegare tramite il praticantato il mondo del lavoro e quello dell'istruzione (LIVOLSI); sembrano progetti destinati a rimanere nella sfera delle buone intenzioni. Così come sembra lontano dal ricevere una adeguata soluzione il problema degli esami che il praticante è chiamato a sostenere prima di essere iscritto all'albo dei professionisti.

Attualmente, l'esame di abilitazione all'esercizio della professione si presenta come l'unico momento in cui l'aspirante giornalista è chiamato a rendere conto della sua preparazione, a dimostrare ad una Commissione esaminatrice quanto ha imparato nel periodo di praticantato. Appare però evidente come un simile controllo « a posteriori » della preparazione del candidato, dopo che di questa ci si è disinteressati per tutto il periodo precedente, oltre a risultare penalizzante, finisce con l'essere travolto dalla generale inadeguatezza del sistema (MORELLO, DELLA RICCIA). Infatti, gli even-

tuali e comunque brevi studi non possono certo sopperire alle lacune di una preparazione che non si è andata formando attraverso canali e programmi didattici adeguati, studiati appositamente per mettere l'aspirante giornalista in condizione di esercitare la professione, e quindi anche di superare un esame di verifica di questa capacità (RONFANI), bensì attraverso episodici momenti, legati al caso, alla improvvisazione, alla capacità del singolo di trarre insegnamento da quanto avviene attorno a lui.

L'esame quindi risulta affetto dagli stessi mali che affliggono l'intero sistema di accesso alla professione, ed invece di costituire una verifica delle capacità dei candidati, finisce con l'essere per questi un ostacolo in più su una strada già di per sé difficile e tortuosa, ed inoltre costituisce ancora una volta un momento di selezione in cui il criterio della qualificazione professionale resta fatalmente contaminato da fattori estranei di varia natura. Anche il momento dell'abilitazione all'esercizio della professione, quindi, deve essere profondamente ripensato, pur mantenendo la struttura dell'esame (comune anche ad altre professioni).

In particolare, appare necessario modificare i programmi e le modalità dell'esame, per adeguarlo alle esigenze della nuova informazione dominata dalla elettronica (LEPRI).

È ovvio però che non ha alcun senso modificare l'esame di abilitazione se non si modifica anche il percorso di cui esso costituisce solo la tappa finale. La verifica del livello di preparazione dell'aspirante giornalista deve quindi essere connessa con la predisposizione di strutture, poco importa se universitarie o post-universitarie, in grado di portare il candidato al livello di professionalità ritenuto necessario per abilitare alla professione.

Il problema della garanzia della libertà di manifestazione del pensiero, che finora è stato risolto abbassando il livello di professionalità richiesto per l'iscrizione all'albo, e quindi consentendo a chiunque di esercitare la professione, deve necessariamente essere reimpostato, nel senso di garantire non l'accesso alla professione, bensì l'accesso al giornale, anche a chi non è giornalista (rivalutando anche la figura del pubblicista).

Per raggiungere simili risultati, tuttavia, è necessario un impegno da parte dell'Ordine, del sindacato, e degli editori, ognuno secondo le proprie competenze, affinché l'ingresso nel mondo del giornalismo sia condizionato alla acquisizione di quella professionalità che il sistema attuale non riesce a garantire.

6. CONCLUSIONI.

In sede di considerazioni conclusive, appare opportuno offrire un quadro d'insieme della situazione nella quale versano le problematiche oggetto della indagine, nei diversi profili evidenziati, nel nostro paese, in confronto con quanto accade nelle altre nazioni della medesima area politica, economica e culturale.

A tale scopo conviene distinguere, per comodità espositiva, due diversi piani di analisi: da un lato, il dibattito teorico sul ruolo dell'informazione e, in particolare, del giornalista nella società contemporanea; dall'altro, le concrete iniziative e prospettive in ordine all'esercizio della professione giornalistica, sia con riguardo ai modi di accesso e di formazione, sia con riferimento alle regole, più o meno esplicite, che debbono presiedere al corretto svolgimento dei compiti propri del professionista della informazione.

Si tratta, come anticipato, di una distinzione di comodo, giacché, com'è naturale, la discussione teorica, di massima, prepara, o almeno stimola le iniziative concrete e, d'altro canto, queste ultime presuppongono sempre un disegno teorico, seppure implicitamente; e tuttavia può rivelarsi proficua nel senso di consentire una più puntuale comparazione con le elaborazioni che, negli stessi campi, si svolgono nei paesi a noi più vicini.

Premesso ciò, si può ora entrare nel merito del discorso. Con riguardo all'aspetto « teorico » della questione, la caratteristica che subito s'impone all'attenzione dell'osservatore, rispetto alla situazione italiana, è la sostanziale carenza di sedi istituzionali cui gli operatori culturali, più o meno specializzati, possano far capo, dando in tal modo vita ad un flusso organico di elaborazione e di ricerca. In altri termini, gli studi sull'argomento sono di regola rimessi all'impulso e all'iniziativa dei singoli, sen-

za che esistano luoghi stabili di confronto e di dialogo, fatta eccezione per talune riviste specializzate, che, malgrado i loro sforzi, si dimostrano necessariamente inidonee al compito.

Se a questo si aggiunge la strutturale fragilità di alcuni settori di studio, in particolare quelli sociologici, dai quali, in altre esperienze (vedi, in primo luogo, il modello statunitense) vengono alcuni dei contributi più interessanti ed originali in materia, si ha già sufficientemente chiaro il quadro di debolezza e di frammentarietà che contraddistingue la elaborazione teorica italiana in tema di problemi della informazione e di funzione giornalistica.

Non rimane che rendere omaggio agli studiosi che, a dispetto di tutto ciò, tengono viva l'indagine culturale in un campo di innegabile e crescente rilevanza; nonché auspicare la costituzione di ambiti istituzionali (quali potrebbero essere degli istituti universitari o equipollenti) nei quali concentrare le non scarse energie intellettuali ed umane a disposizione, senza con ciò volersi forzatamente appiattare su modelli stranieri che potrebbero non rivelarsi omogenei con le nostre tradizioni e tendenze culturali.

Una riflessione più approfondita merita il profilo che si è detto « pratico » della problematica in esame, in quanto incide in maniera più immediata sulla condizione effettiva del giornalismo nel nostro paese, investendo i processi di reclutamento e di « professionalizzazione », nonché i metodi di esercizio quotidiano del « lavoro » informativo.

Quanto al primo aspetto, cioè i sistemi di accesso e di qualificazione professionale, quello che pare caratterizzare la nostra rispetto ad esperienze di nazioni pure vicine per modelli politici e per sistemi economici, e che, pertanto, presentano tendenzialmente gli stessi problemi e analoghe esigenze, è la notevole carenza di strutture e di iniziative: poche, e non sempre all'altezza, sono le scuole di giornalismo; scarsa è la collaborazione concreta tra le associazioni professionali interessate (editori e giornalisti anzitutto) per iniziative nuove nel settore della qualificazione professionale; quasi nulle sono le procedure di selezione del personale giornalistico, tanto al momento dell'ingresso in qualità di praticanti, quanto in quello decisivo del

passaggio nei ranghi professionali dell'Ordine (a meno che non si considerino alla stregua di procedure selettive i rapporti di affinità politica o parentale).

Insomma si è di fronte a un panorama di singolare povertà; specie se raffrontato alle situazioni di paesi come gli Stati Uniti, la Francia o la Germania, nei quali, seppure non mancano critiche e contrasti, si assiste tuttavia ad un quadro alquanto articolato di iniziative, più o meno felici, ma in ogni caso portatrici di una loro innegabile validità, se non altro sperimentale.

In Italia fa riscontro per ora soltanto uno spesso ripetitivo dibattito sull'ineadeguatezza dell'attuale sistema, sulla opportunità di un suo radicale rinnovamento, senza che a ciò faccia seguito, ormai da anni, alcuna azione positiva, sia pure a titolo di tentativo. Non resta che concludere che, più delle buone ragioni della qualificazione professionale del giornalista e, conseguentemente, della qualità dell'informazione, possono la vischiosità del sistema e interessi di altra natura.

Ma, se possibile, ancor più indicativo, nella sua negatività, è il quadro delle iniziative in tema di deontologia professionale del giornalista; rispetto a questa tematica, che pure si dimostra sempre più centrale in una società che pone l'informazione ai vertici dei propri bisogni e dei propri equilibri interni, la risposta finora offerta dalla « classe » giornalistica ed editoriale è a dir poco sconsolante.

A parole, nessuno o quasi discute l'opportunità, e anzi, la necessità di collocare l'esercizio della attività giornalistica in una cornice di maggiore certezza, elaborando parametri di giudizio del corretto modo di informare, il più possibile univoci e definiti; ma allorché si tratta di formulare positivamente questi criteri e queste regole, sulla, pur indiscussa, esigenza di certezza e di uniformità, sembra far premio il timore, non si comprende fino a qual punto reale o strumentale, di vedere in qualche misura « imbavagliata » la libertà di stampa, quasi che quest'ultima significhi, o comunque presupponga, l'assenza di norme concernenti il suo esercizio.

E così, anche quando si accetta, in linea di principio, la praticabilità di un

« codice », quale strumento privilegiato di autoregolamentazione (fermo restando, per le ragioni sopra accennate, il generale rifiuto della regolamentazione legislativa, o in ogni caso « esterna » alla categoria) ci si guarda bene, nella stragrande maggioranza dei casi, di abbandonare il — facile — terreno delle enunciazioni di intenti, più o meno generiche o scontate, per addentrarsi in quello, più arduo, ma ad un tempo più produttivo, delle formulazioni positive e puntuali.

E non può essere considerata una coincidenza la circostanza per cui, mentre nella assoluta maggioranza delle altre nazioni europee, i codici di correttezza professionale del giornalista vengono, a periodi più o meno ciclici, elaborati e rielaborati, in uno sforzo, né facile, né privo di contraddizioni, di adeguamento della professionalità ai mutamenti dei bisogni e dei rapporti nella società, in Italia si è tuttora fermi all'art. 2 della legge istitutiva dell'ordine, che, per la sua genericità, costituisce uno strumento di fatto inutilizzabile agli scopi per i quali è stato formulato e viene, con sempre minore credibilità, invocato.

Troppo complessa risulterebbe una indagine sulle reali cause che, ancora oggi, impediscono un salto di qualità nella definizione di più rigorosi criteri di correttezza professionale del giornalista italiano: in via di ipotesi potrebbero indicarsene tre:

- l'assenza di un interesse politico per la questione, giacché essa coinvolge l'autonomia professionale del giornalista da centri esterni, e quindi anche del potere politico;

- il sostanziale disinteresse degli imprenditori editoriali, influenzato anche dal deresponsabilizzante meccanismo delle provvidenze pubbliche;

- la tendenza, propria dei gruppi professionali associati, verso la autoconservazione e lo *status quo*.

Ma la esigenza di definire finalmente un quadro di indicazioni possibilmente rigorose e chiarificanti si impone ogni giorno di più, con particolare riguardo ad alcuni profili, che, non a caso, costituiscono i punti maggiormente qualificanti degli « statuti » deontologici via via elaborati negli altri paesi occidentali (a conferma che, nella sostanza, i bi-

sogni e i problemi con i quali ci si trova a confrontare sono assai vicini); e cioè in primo luogo, i principi, di massima prudenza e discrezione, ai quali la stampa dovrebbe attenersi nell'occuparsi dei procedimenti penali, cioè rispetto ad eventi che investono in modo diretto e centrale i diritti fondamentali del cittadino (al proposito, un esempio, se non proprio un modello; potrebbero rappresentare, le prescrizioni in tal senso adottate nella Dichiarazione di Bordeaux del '54 « diritti e doveri del giornalista », nonché, tra gli altri, le regole contenute nei codici deontologici dei giornalisti di una esatta corrispondenza fra contenuto degli articoli, titoli e immagini che si riferiscono agli articoli stessi (così come delineato dal codice adottato nel '73 dalla Società dei giornalisti U.S.A.); in terzo luogo, alla esigenza che ogni notizia, prima della sua divulgazione, sia adeguatamente verificata quanto alla attendibilità della fonte, alla quale si riconnette logicamente e funzionalmente, l'obbligo, per il giornalista, di rettificare prontamente e senza dover attendere la richiesta dell'interessato, le notizie pubblicate e rivelatesi inesatte (esigenza ed obbligo che costituiscono un punto fermo di quasi tutti gli statuti deontologici internazionalmente adottati).

Dall'ampio panorama che si è fatto emerge distintamente una notevole incertezza, quando non anche confusione. Al disaccordo sulla funzione del giornalista si accompagna l'assenza di regole sul corretto espletamento di essa. In tal modo, mancando dei precisi punti di riferimento sia teorici che pratici, l'intervento disciplinatore del giudice più che giustificato appare obbligato in quanto opera in un vuoto autonormativo.

Questa ricerca si era posta l'obiettivo di individuare i possibili parametri della diligenza professionale del giornalista: i risultati sono sconcertanti, tenuto anche conto dell'espresso riconoscimento di molti operatori dell'impossibilità attuale di preparare quanti vogliono accedere alla professione, di operare le opportune selezioni e assicurare l'aggiornamento di quanti già la esercitano. La clausola generale della responsabilità civile e la sanzione penale si presentano quindi come gli unici rimedi

sia per situazioni di lieve gravità, che potrebbero facilmente essere prevenute e represses in fasi diverse ad un livello « più basso », sia per comportamenti connotati di accentuata antisocialità. Viene affidato alla norma statuale (e quindi al giudice) un compito che spesso non è il suo. La diffusa ironia e la aperta critica che ha

circondato l'elaborazione di un c.d. « decalogo » del giornalista da parte della Suprema Corte di Cassazione ha soprattutto preso di mira l'idea che « i giudici insegnino il mestiere ai giornalisti ». Dalle pagine che precedono sembra potersi trarre la conclusione che ciascuno ha gli insegnanti che si cerca e si merita.

ALLEGATI

I. STATI UNITI D'AMERICA.

Codice della Società dei giornalisti professionisti « Sigma Delta Chi ».

La Società dei giornalisti professionisti Sigma Delta Chi ritiene che dovere dei giornalisti sia perseguire la verità.

Noi crediamo che le imprese di comunicazione di massa siano veicolo di pubblico dibattito ed informazione, che si fondano sul mandato e sulla libertà costituzionali di conoscere e riferire i fatti. Noi crediamo nella informazione pubblica quale veicolo di giustizia, e nella nostra funzione costituzionale di ricerca della verità, quale parte del pubblico diritto a conoscere la verità.

Noi crediamo che tali responsabilità implicino degli obblighi che vincolano i giornalisti ad operare con intelligenza, obiettività, accuratezza e onestà. A tali scopi, noi proclamiamo adesione ai principi di pratica professionale qui sotto esposti.

1) Responsabilità.

Il pubblico diritto a conoscere di eventi di importanza e interesse pubblici costituisce l'ineludibile missione dei mass-media.

La funzione di divulgazione delle notizie e dei relativi commenti deve servire il bene comune. Giornalisti i quali si ser-

vano del loro *status* professionale di rappresentanti del pubblico per loro stessi, o per altri indegni motivi, violerebbero un solenne impegno.

2) La libertà della stampa.

La libertà di stampa va considerata come un inalienabile diritto del popolo in una società libera. Essa si accompagna alla libertà e alla responsabilità di discutere, criticare e modificare le azioni e le affermazioni del nostro governo e delle istituzioni pubbliche e private. I giornalisti difendono il diritto di esprimere opinioni impopolari e il privilegio di schierarsi con la maggioranza.

3) Etica.

Il giornalista deve essere libero da obblighi verso ogni interesse che non sia il diritto del pubblico a conoscere.

1. Regali, favori, viaggi, gratuiti, trattamenti di riguardo possono compromettere l'integrità dei giornalisti e dei loro datori di lavoro. Nessun oggetto di valore dovrebbe essere accettato.

2. Occupazioni secondarie, coinvolgimenti politici, incarichi in pubblici uffici e incarichi in organizzazioni collettive dovrebbero essere evitati qualora compromettano l'integrità dei giornalisti e dei loro datori di lavoro.

I giornalisti ed i loro editori dovrebbero gestire la loro vita privata in modo da preservarsi da conflitti di interessi, reali, o apparenti. La loro responsabilità verso il pubblico è predominante. Tale è la natura della loro professione.

3. Le c.d. comunicazioni di notizie da parte di fonti private non dovrebbero essere pubblicate o trasmesse senza accertamento del loro valore di notizia.

4. I giornalisti ricercheranno le notizie che servano al pubblico interesse, malgrado le difficoltà. Essi faranno sforzi costanti onde assicurare che gli affari pubblici siano gestiti in pubblico e che gli atti pubblici siano aperti alla investigazione pubblica.

5. I giornalisti riconoscono il diritto del cronista di proteggere le fonti confidenziali di informazione.

4) *Diligenza e obiettività.*

La buona fede nei confronti del pubblico è alla base di ogni serio giornalismo:

1. La verità è il nostro scopo ultimo.

2. L'obiettività nel riferire le notizie è un altro scopo che deve contraddistinguere un professionista qualificato.

3. Non vi è alcuna giustificazione per inesattezze o mancanza di completezza.

4. I titoli dei giornali dovrebbero essere giustificati dal contenuto degli articoli cui si riferiscono. Fotografie e teletrasmissioni dovrebbero fornire una precisa rappresentazione di un evento e non enfatizzare un episodio secondario, al di fuori del contesto.

5. Una seria pratica professionale chiarisce la differenza fra cronaca e commento. La cronaca dovrebbe essere scevra da giudizi o pregiudizi, e rappresentare tutti i profili di una questione.

6. Una parzialità nei commenti editoriali tale da allontanarsi deliberatamente dalla verità, viola lo spirito del giornalismo americano.

7. I giornalisti riconoscono la loro responsabilità nell'esprimere analisi, commenti e opinioni editoriali su eventi e questioni pubbliche. Essi accettano di affidare tale materiale ad individui la cui competenza, esperienza e discernimento li qualificano a ciò.

8. Articoli specializzati o presentazioni dedicate ad una difesa o le conclusioni ed interpretazioni proprie dell'autore dovrebbero essere presentate come tali.

5) *Correttezza professionale.*

I giornalisti in ogni occasione mostreranno rispetto per la dignità, la riservatezza, i diritti e il benessere delle persone coinvolte, nell'atto di reperire e diffondere le notizie.

1. I mezzi di informazione non dovrebbero trasmettere accuse non ufficiali che tocchino la reputazione o la moralità, senza dare all'accusato la facoltà di difendersi.

2. I mezzi di informazione devono astenersi dall'inviare il diritto delle persone alla riservatezza.

3. I « media » non dovrebbero assecondare la curiosità morbosa intorno a particolari di vizi o crimini.

4. Vi è il dovere per i mass-media di compiere pronta e completa rettifica dei loro errori.

5. I giornalisti dovrebbero essere responsabili verso il pubblico per i loro servizi e il pubblico dovrebbe incoraggiare ad esprimere la propria doglianza verso i « media ». Dovrebbe essere alimentato un aperto dialogo con i nostri lettori, spettatori, ascoltatori.

6) *Impegni.*

I giornalisti dovrebbero respingere attivamente e tentare di prevenire le violazioni di questi principi, e dovrebbero promuovere la loro osservanza da parte di tutti gli operatori dell'informazione.

Il rispetto di questo codice etico è finalizzato a tutelare il vincolo di mutua fiducia e stima fra i giornalisti e il popolo americano.

II. COMUNITÀ EUROPEA.

Dichiarazione dei diritti e dei doveri dei giornalisti.

(Approvato dai rappresentanti delle unioni dei giornalisti dei 6 paesi della Comunità Europee a Monaco il 23-24 novembre 1971).

Preambolo.

Il diritto all'informazione, alla libertà di espressione e di critica è uno dei diritti fondamentali dell'uomo.

Tutti i diritti e i doveri di un giornalista sorgono da questo diritto del pubblico ad essere informato su eventi e opinioni.

La responsabilità dei giornalisti verso il pubblico prevale su ogni altra responsabilità, in particolare verso i datori di lavoro e le pubbliche autorità. La missione dell'informazione porta necessariamente con sé restrizioni che i giornalisti si impongono spontaneamente. Tale è l'oggetto della presente dichiarazione di doveri.

Un giornalista, comunque, può rispettare questi doveri nell'esercizio della sua professione soltanto se sussistono effettivamente condizioni di indipendenza e dignità professionale.

Questo è l'oggetto della seguente dichiarazione di diritti.

Dichiarazione dei doveri.

I doveri essenziali di un giornalista impegnato nel raccogliere, pubblicare e commentare le notizie, sono:

1. Rispettare la verità quali che siano le conseguenze su se stesso, in base al diritto del pubblico a conoscere la verità.

2. Difendere la libertà di informazione, commento e critica.

3. Riferire soltanto dei fatti dei quali egli conosce l'origine: non nascondere informazioni né alterare testi e documenti.

4. Non usare metodi scorretti per raccogliere notizie, fotografie e documenti.

5. Imporsi il rispetto della *privacy*.

6. Rettificare ogni informazione pubblicata, che si sia rivelata essere imprecisa.

7. Rispettare il segreto professionale e non divulgare la fonte di informazione ottenuta confidenzialmente.

8. Considerare come gravi infrazioni professionali le seguenti: plagio, calunnia, diffamazione, accuse infondate, accettazione di compensi in qualsiasi forma in cambio della pubblicazione o della soppressione di notizie.

9. Non confondere mai la professione di giornalista con quella di pubblicitario o propagandista e rifiutare qualsiasi ordine diretto o indiretto dagli inserzionisti.

10. Resistere ad ogni pressione ed accettare ordini editoriali soltanto dalle persone responsabili della direzione editoriale.

Ogni giornalista degno di questo nome considera suo dovere osservare scrupolosamente i principi poc'anzi statuiti.

Entro la legislazione generale di ciascun paese, il giornalista riconosce, in

materia professionale, unicamente la giurisdizione dei suoi colleghi: egli respinge ogni genere di interferenza da parte dei governi o di altri.

Dichiarazione dei diritti.

1. I giornalisti rivendicano un libero accesso a tutte le fonti di informazione, e il diritto di indagare su tutti gli eventi che condizionano la vita pubblica; quindi, il segreto su affari pubblici o privati potrebbe essere opposto al giornalista soltanto in casi eccezionali e per motivi dichiarati esplicitamente.

2. Il giornalista ha diritto di rifiutare obbedienza a qualunque cosa contraria alla linea generale dell'organo di informazione cui collabora, secondo quanto scritto e contenuto nel suo contratto di lavoro e, analogamente, ogni subordinazione non chiaramente determinata dalla linea generale.

3. Un giornalista non può essere costretto a compiere un atto professionale o ad esprimere un'opinione contraria alle sue convinzioni o alla sua coscienza.

4. Lo « staff » redazionale deve essere necessariamente informato su tutte le decisioni importanti che possono influire sulla vita dell'impresa.

Esso dovrebbe, quanto meno, essere consultato prima di una decisione definitiva sulle vicende relative alla composizione della direzione editoriale, sul reclutamento, le dimissioni, i trasferimenti e le promozioni di giornalisti.

5. Tenendo conto delle sue funzioni e responsabilità, il giornalista non soltanto ha diritto ai compensi risultanti dai contratti collettivi, ma anche ad un contratto individuale di lavoro, che assicuri sia la sicurezza materiale e morale del suo lavoro, sia una condizione retributiva corrispondente alla sua posizione sociale e che garantisca la sua indipendenza economica.

III. CANADA.

Codice di etica dell'informazione radio-televisiva.

(Approvato dall'associazione dei direttori di radio e telegiornali canadesi).

Riconoscendo l'importanza per una Democrazia di un pubblico informato, i

membri dell'Associazione dei direttori di radio e telegiornali del Canada ritengono che la trasmissione di una informazione fattuale, oggettiva e tempestiva è il più importante servizio pubblico che le emittenti radiofoniche e televisive possano offrire.

A tale scopo, essi dichiarano la loro accettazione dei principi di pratica professionale di seguito esposti, ed il loro solenne impegno ad onorarli nei limiti delle loro capacità.

1. Il principale obiettivo di un giornalista radio-televisivo è di informare il pubblico su eventi di rilievo e di reale interesse, in un modo che sia accurato e completo.

2. La presentazione delle notizie radio-televisive dovrà essere finalizzata non solo ad offrire una tempestiva ed accurata informazione, ma anche a presentarla alla luce delle circostanze di rilievo che le attribuiscono significato e prospettiva. Questo principio implica che: i servizi giornalistici, quando la chiarezza lo imponga, dovranno essere posti a confronto con la realtà cui si riferiscono; fattori quali la razza, la religione, la nazionalità o precedenti condizioni saranno riferiti soltanto quando essi siano rilevanti; il commento o contenuto soggettivo sarà accuratamente identificato come tale; e gli errori di fatto saranno prontamente riconosciuti e rettificati.

3. I giornalisti radio-televisivi cercheranno di selezionare il materiale per la diffusione unicamente in base alla loro valutazione della rilevanza di esso quale notizia. Questo principio implica che le notizie saranno selezionate in base al criterio di rilevanza. Ciò esclude il sensazionalismo o l'enfasi fuorviante in ogni opera di selezione e presentazione delle notizie, provengano dall'interno dell'industria informativa o dall'esterno.

4. I giornalisti radiotelevisivi dovranno in ogni occasione manifestare rispetto umano per la dignità, la riservatezza e il benessere delle persone di cui le notizie trattano.

5. I giornalisti radiotelevisivi dovranno regolare la loro vita privata e l'adesione a associazioni extraprofessionali che possono turbare la loro attività professionale in modo che siano preservati da conflitti di interessi, reali o apparenti.

6. I giornalisti radiotelevisivi cercheranno attivamente di presentare tutte le notizie la cui conoscenza sia di utilità all'interesse pubblico. Essi faranno uno sforzo costante per aprire le porte chiuse al resoconto di pubblici procedimenti con mezzi adeguati di comunicazione, coerenti con l'interesse pubblico. Essi riconoscono il dovere del giornalista di proteggere le fonti confidenziali di informazione, salvo che ciò non contrasti in modo chiaro ed inequivoco con l'interesse pubblico.

7. I Direttori dei notiziari riconoscono la responsabilità che nasce dalla diffusione di analisi o commenti o editoriali su pubblici eventi o problemi. Essi accettano la responsabilità per la presentazione di tali materie da parte di individui la cui esperienza e capacità di giudizio li qualificano a ciò.

8. I giornalisti radiotelevisivi dovranno comportarsi con dignità. Essi dovranno assicurare al massimo che le apparecchiature tecniche non ingombrino o producano rumori fastidiosi. Laddove le strutture siano inadeguate, dovrebbero essere allestiti dei servizi in gruppo.

9. Nel riferire materie che sono o possono essere controverse, il giornalista dovrebbe evitare comportamenti che potrebbero tendere ad interferire con il diritto di ogni individuo ad un processo giusto.

10. Questa Associazione condannerà fermamente e cercherà di prevenire violazioni di questi principi, ed i membri dovranno sollecitare fermamente la loro osservanza da parte dei giornalisti, appartengano o meno all'Associazione.

Statuto di correttezza professionale dell'Associazione Canadese dei giornalisti francofoni.

L'Associazione Canadese dei giornalisti francofoni ha adottato uno « Statuto di correttezza professionale », il quale afferma che ogni giornalista degno di questo nome deve:

1. Lavorare attivamente per ottenere una esatta informazione e per assicurare la diffusione dei fatti: moltiplicare i metodi di ricerca allo scopo di ricercare il massimo di certezza e verità;

2. Assumere la responsabilità morale del proprio lavoro e non domandare né accettare incarichi incompatibili con la propria dignità professionale;

3. Tener fermo che diffamazione, ricatto ed accuse senza prove costituiscono le più gravi colpe professionali; non muovere accuse, anche se fondate, né rivelare fatti di carattere privato, se non nel pubblico interesse;

4. Rifiutare di utilizzare mezzi sleali, quali frode, ricatto e intimidazione, per ottenere notizie o apprendere la verità; a meno che le circostanze non lo giustifichino, non deve celare o falsificare la propria identità per ottenere informazioni che diversamente potrebbero venirgli rifiutate;

5. Non accettare mai bustarelle; rifiutare gratifiche, doni o vantaggi personali suscettibili di incidere sulla sua indipendenza e di pregiudicare la sua libertà di giudizio e di azione;

6. Non partecipare ad alcuna attività commerciale pregiudizievole per il libero esercizio della professione o contraria ai suoi interessi;

7. Non garantire con la propria firma un testo la cui inserzione sia pagata e, nell'esercizio della sua professione, non deve accettare impegni pubblicitari;

8. Non compiere alcun plagio;

9. Non richiedere mai di subentrare nella posizione di un collega, né provocare il licenziamento offrendosi di lavorare a condizioni peggiori;

10. Perseguire l'obiettività, vale a dire cercare di rivelare tutti gli aspetti di una data situazione, tutte le opinioni in un conflitto, tutti i particolari di un problema; ma, nel riportare un fatto, non si deve, con qualsiasi pretesto, omettere di citare le spiegazioni o di riportare le circostanze senza le quali questo fatto sarebbe inintelligibile;

11. Cercare costantemente, con l'uso di tutte le tecniche ed i metodi a disposizione della stampa, con l'impegno personale e il lavoro continuo, con ricerca e innovazione, di portare l'informazione a conoscenza del pubblico;

12. Impegnarsi, se egli abbandona la sua professione, a non trarre ulteriormente vantaggio da titoli o qualifiche cui egli non ha più diritto.

IV. SVEZIA.

Principi in materia di pubblicità redazionale.

(Approvati dalla Associazione svedese degli editori di giornali).

Lo scopo del contenuto editoriale di un quotidiano o di una rivista è di informare, commentare e intrattenere. Questo contenuto deve essere il risultato di iniziative e lavoro esclusivamente editoriale.

La fiducia del pubblico nell'attività della stampa quale intermediario di notizie e di informazione deve essere conservata. Questo presuppone che la direzione giornalistica osservi costantemente il suo dovere di decidere sul contenuto editoriale del giornale.

Un riferimento favorevole ad una persona, un'organizzazione o un'impresa, contenuto in uno spazio editoriale, è spesso interpretato come pubblicità gratuita, mentre uno negativo è interpretato da molti come pubblicità dannosa.

Nessuna di queste evenienze dovrebbe, ad ogni modo, essere il fondamento per un lavoro giornalistico. Soltanto il valore di notizia ed informativo del contenuto editoriale deve essere decisivo.

Non deve sorgere il sospetto che estranei possano influenzare le decisioni della direzione in ordine alla connotazione giornalistica del quotidiano.

La direzione giudicherà, in ciascun caso particolare, il valore dei testi e delle immagini ai fini della loro pubblicazione. Testi ed immagini non in linea con le esigenze editoriali per il loro valore di notizia o informazione, devono pertanto essere rifiutati. Questo concerne principalmente:

— comunicazioni da parte di imprese private o pubbliche;

— comunicazioni da parte delle autorità;

— comunicazioni da parte di organizzazioni di natura commerciale o professionale;

ma anche altre richieste di spazi, laddove il valore giornalistico come notizia sia dubbio o nullo, dovrebbero essere respinte.

Esempi in riferimento alle regole generali:

Principi generali

Generalmente, la regola è che l'aspetto di notizia e informazione dovrebbe

sempre essere tenuto presente, quando la direzione esamini qualsiasi materiale per la pubblicazione. Abbastanza spesso, un testo o una immagine sottoposta al giornale hanno un valore unicamente commerciale o comunque pubblicitario. In tal caso l'interesse alla pubblicazione è del mittente, non del giornale. In questo caso è dovere giornalistico della direzione editoriale respingere la pubblicazione del materiale.

Spesso, tuttavia, un testo o un'immagine, derivando da un maggiore o minore scopo commerciale, può nello stesso tempo avere un rilevante valore informativo. In tal caso è giornalmisticamente corretto pubblicare il materiale nell'interesse del pubblico. Tuttavia sarà importante rielaborare il materiale ad evidenziarne il valore informativo, al fine di evitare che la dimensione commerciale resti preminente.

Un nuovo modello di automobile può essere una notizia rilevante la prima volta che è pubblicata. Gli interessi del lettore e del produttore saranno allora coincidenti. Ma se il giornale ha già dato pubblicità ad un nuovo modello di automobile, il valore notiziale decadrà notevolmente quando la nuova automobile sia introdotta nel mercato locale. Nello stesso modo una sfilata di moda può offrire una qualche informazione intorno agli abiti alla moda, ma più spesso solo limitatamente alla collezione di un produttore o venditore. Un servizio di una singola mostra di moda, in altri termini, dà al lettore soltanto un'informazione circoscritta. Iniziative editoriali per reperire notizie delle diverse aziende di produzione e distribuzione danno al lettore un'informazione più completa e valida.

Pubblicare articoli commerciali, inserire dichiarazioni provenienti da autorità e organizzazioni senza un giudizio sul loro valore notiziale e informativo, il dare comunque spazio alle pressioni o al richiamo di inserzionisti, il pubblicare un testo privo di interesse nell'«interesse della Società» o del «bene comune», costituisce una forma di pubblicità redazionale.

Giudicare sempre il valore della pubblicazione di qualsiasi materiale per il lettore, assumere iniziative proprie invece di lasciare che altri soggetti estranei alla direzione facciano ciò, il porre co-

stantemente le esigenze del lettore al di sopra di scopi, giornalmisticamente ingiustificati, alla pubblicità da parte di aziende, organizzazioni ed autorità — significa tener fuori il testo pubblicitario dalle colonne del giornale.

Imprese commerciali.

L'informazione sugli orari di attività, mostre, concorsi a premi va considerata alla stregua di pubblicità redazionale e dovrebbe essere respinta in via di principio.

La massima severità dovrebbe essere osservata riguardo la pubblicità data ad inaugurazioni o ristrutturazioni di negozi. Si consideri che il valore della notizia varia con la dimensione della comunità.

Grandi cautele dovrebbero venire osservate rispetto alla pubblicità di anniversari di aziende.

Autorità pubbliche.

Le autorità pubbliche fanno spesso pressione per ottenere spazi di informazione di natura prettamente propagandistica. Tale materiale va, in via di principio, rigettato.

Manifestazioni religiose.

Per la cronaca di manifestazioni religiose, vi è la regola che esse debbano essere riferite al di là di ogni tono enfatico. Esse dovrebbero di regola essere collocate nelle colonne degli annunci.

Attività di associazioni.

Notizie concernenti riunioni, congressi, anniversari, conferenze e via dicendo non sono da pubblicare a meno che abbiano un incontrovertibile valore notiziale. Appelli a discorsi provenienti da individui non debbono essere collocati come testi editoriali. La massima severità deve essere osservata anche quando si tratti di appelli provenienti da organizzazioni.

Cultura e tempo libero.

Le presentazioni di spettacoli teatrali, concerti, cinema, etc., ricadono sotto le stesse regole nella valutazione del loro valore notiziale. Il materiale puramente pubblicitario non deve essere pubblicato.

Le notizie in anteprima concernenti in particolare i films, non debbono avere la forma di una critica, né contenere opinioni di alcun genere. Le critiche vanno pubblicate una sola volta.

In tema di arte, una notizia in ordine ad una vendita di opere d'arte va pubblicata solo se l'acquisto è fatto da musei, istituzioni pubbliche o società d'arte.

Iniziative proprie.

Quando un giornale sponsorizza in prima persona o contribuisce a sponsorizzare incontri, competizioni o cose analoghe, soprattutto se si tratta di incontri politici, il giornale stabilisce in piena indipendenza l'impostazione del testo.

Il valore giornalistico del materiale inserito nel testo deve, comunque, essere attentamente valutato.

Doni, viaggi, etc.:

Doni alla direzione e ai singoli giornalisti devono per principio essere rifiutati, a meno che si tratti di cose prive di valore. Grande prudenza deve osservarsi rispetto alla partecipazione a viaggi gratuiti. Mai promettere in anticipo della pubblicità. Nel giudicare se l'offerta vada accettata o meno, il punto di riferimento deve essere il supposto valore giornalistico del viaggio.

Se il viaggio, una volta accettato, dimostri scarso o nullo valore giornalistico, è dovere del giornalista evitare di darne notizia.

Grande moderazione deve essere osservata riguardo i cosiddetti piani di lavoro.

Di norma la redazione dovrebbe procurarsi le proprie informazioni in modo meno dispersivo.

V. ITALIA.

Principi di etica professionale per la disciplina della stampa.

(Dichiarazione apparsa sul « Bollettino » della Federazione Nazionale della Stampa nel giugno 1957).

Il Consiglio Nazionale della Stampa Italiana, riunito a Roma per la sua II sessione nei giorni 6-7 giugno 1957, ha approvato la seguente Dichiarazione riguardante l'autodisciplina della stampa e i principi di etica professionale, concordati tra i rappresentanti all'uopo delegati della Federazione Nazionale della

Stampa Italiana e della Federazione Italiana Editori Giornali.

Ecco il testo della Dichiarazione comune dei Giornalisti e degli Editori Italiani, che è stata ratificata dagli Organi collegiali delle rispettive Federazioni.

« Al fine di concretare un'autodisciplina delle loro attività la Federazione Nazionale della Stampa Italiana e la Federazione Italiana Editori Giornali riaffermano solennemente i principi di etica professionale ai quali deve sempre ispirarsi l'operato dei loro aderenti.

Tali principi sono:

1. È diritto inalienabile del giornalismo la libertà di informazione, ossia la libertà di attingere notizie, di pubblicarle e di sottoporle al vaglio della critica, conformemente alla verità sostanziale dei fatti.

2. L'esercizio del giornalismo deve rispettare il diritto della collettività ad essere informata in maniera obiettiva e completa indipendentemente da ogni illecito interesse.

3. Devono essere sempre scrupolosamente osservate le esigenze della verità, l'imparziale interpretazione dei fatti e la fedele divulgazione delle notizie.

4. Nella vita delle libere istituzioni dello Stato democratico è doveroso cooperare alla retta formazione dell'opinione pubblica.

5. L'attività giornalistica deve conciliarsi con il rispetto della personalità, sia pubblica che privata, del singolo e degli enti nell'esercizio delle loro legittime funzioni.

6. La pubblicazione di notizie e di commenti non deve turbare la coscienza morale della collettività.

7. Non dovranno mai essere fomentati istinti malsani né sentimenti morbosi.

8. È doveroso rettificare le notizie che fossero risultate inesatte, riparare gli errori nei quali si fosse incorsi, orientare l'opinione pubblica qualora fosse stata male informata.

9. Giornalisti ed Editori sono tenuti all'osservanza del segreto professionale sulla fonte delle informazioni, ed in particolare di quelle ottenute fiduciarmente.

10. È impegno morale dei Giornalisti e degli Editori coltivare lo spirito di solidarietà tra colleghi, promuovere la

cooperazione fra Giornalisti ed Editori, alimentare la fiducia fra la stampa e i lettori.

Tutto ciò riaffermato e premesso, la FNSI e la FIEG, addiverranno alla costituzione di una Corte d'Onore composta di un egual numero di appartenenti all'una ed all'altra Federazione con un presidente da nominarsi dalle due Federazioni. La Corte d'Onore dovrà provvedere all'applicazione dei principi di etica professionale per l'autodisciplina della Stampa ».

Norme sul comportamento professionale e conflitti d'interesse.

(Approvato dall'Ordine Interregionale del Piemonte e Valle D'Aosta).

Ecco le linee che l'Ordine interregionale Piemonte e Valle d'Aosta indica agli iscritti per un corretto comportamento professionale.

1. È obbligo del giornalista attenersi alla verità dei fatti, intendendosi come verità quella che egli ha accertato oltre ogni ragionevole dubbio, nei limiti delle proprie possibilità e delle situazioni e condizioni oggettive di ogni singolo caso.

2. Le fonti dalle quali il giornalista ha attinto le informazioni non lo esimono, per quanto autorevoli siano, da propri accertamenti personali per cercare conferma dei fatti venutigli a conoscenza.

3. Il giornalista è tenuto a non rivelare in nessun caso le sue fonti. Se le rivela viola la legge professionale che lo vincola al segreto. L'Ordine si rende conto che in casi come questi il giornalista si trova costretto tra due leggi contraddittorie perché se rispetta la legge professionale può incorrere nelle sanzioni di quella penale. Ma allo stato, il conflitto non è stato ancora sanato, e la soluzione del problema è demandata alla coscienza del singolo.

4. Ogni discostamento dalla verità, così come intesa al punto 1, va valutato caso per caso, a seconda se dovuta a buona fede o a dolo, nel qual ultimo caso la sanzione sarà graduata in proporzione all'intensità del medesimo.

5. In caso di comportamento doloso costituisce aggravante, anche questa da valutare specificamente, il fatto di trarre utilità di qualsiasi natura da violazioni di cui al punto 1.

6. Non sono compatibili con la deontologia professionale quelle situazioni in cui il giornalista assume il duplice e contraddittorio ruolo di chi, essendo retribuito per dare una corretta informazione, trae nel contempo un utile diretto o indiretto da attività contrastanti con questo suo dovere. In particolare, a questo ambito di violazione della deontologia professionale vanno riferiti i casi:

a) del giornalista dipendente di testata che presta nel contempo la sua opera, a qualsiasi titolo, in società di promozioni o di pubbliche relazioni;

b) del giornalista dipendente di testata che ricopre incarichi retribuiti in uffici di stampa di enti pubblici o privati;

c) del giornalista che trae utilità personale da articoli chiaramente pubblicitari senza essersi cautelato in modo che la sua figura professionale rimanga distinta da quella del pubblicitario.

7. La tolleranza o il consenso a comportamenti scorretti da parte del direttore delle testate per cui il giornalista opera, o di chi lo rappresenta, costituiscono fatto interno aziendale e non esimono il giornalista dal rispondere del suo operato; la sua responsabilità è personale.

8. Il giornalista su cui il direttore o chi lo rappresenta eserciti sollecitazioni o pressioni affinché egli venga meno ai doveri di cui al punto 1, può invocare, secondo i casi, l'attenuante o l'esimente dell'ordine legittimo; spetterà all'Ordine valutare la situazione in relazione al tipo e all'intensità della pressione esercitata, al fine di procedere contro chi si è reso responsabile di queste induzioni alle violazioni di legge.